



**DOCUMENTO SUL
GOVERNO SOCIETARIO
DI BANCA PROFILO**

Aggiornamenti al documento

Edizione	Descrizione
Dicembre 2009	Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16/12/2009
Dicembre 2010	Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27/1/2011
Dicembre 2011	Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 02/02/2012
Dicembre 2012	Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 18/04//2013
Febbraio 2014	Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27/02/2014
Aprile 2015	Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21/04/2015
Maggio 2016	Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 05/05/2016

INDICE E SOMMARIO

PREMESSA	4
TITOLO I SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI BANCA PROFILO	12
1. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO TRADIZIONALE.....	12
TITOLO II ASSETTI STATUTARI E STRUTTURA FINANZIARIA	13
1. DISPOSIZIONI STATUTARIE RILEVANTI AI FINI DEL DOCUMENTO SUL GOVERNO SOCIETARIO 13	
2. NOMINA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI	19
3. MODIFICHE STATUTARIE	25
4. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E EVENTUALI RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO	25
5. CONVOCAZIONE, INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E QUORUM DELIBERATIVI	25
6. DIRITTO DI RECESSO	26
7. RAPPRESENTANZA	26
8. STRUTTURA FINANZIARIA.....	26
TITOLO III GOVERNANCE	28
1. STRUTTURA DELLA <i>GOVERNANCE</i> AZIENDALE	28
2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	29
TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA	49
1. ASSETTI ORGANIZZATIVI GENERALI ED ORGANIGRAMMA	49
2. IL DIRETTORE GENERALE	51
3. COMITATI INTERNI	51
5. ORGANI DI CONTROLLO.....	57
TITOLO V SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E FLUSSI INFORMATIVI	62
1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	62
2. FLUSSI INFORMATIVI	67
TITOLO VI CODICE DI COMPORTAMENTO E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	70
1. CARTA DEI PRINCIPI E CODICE DI COMPORTAMENTO.....	70
2. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	71
3. OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 136 TUB.....	73
4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	74
5. <i>INTERNAL DEALING</i>	75

PREMESSA

Con nota del 3 marzo 2008, la Banca d'Italia ha emanato disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e di governo societario delle banche destinate alle banche e alle società capogruppo, da graduare secondo criteri di proporzionalità. Sullo stesso tema, in data 19 febbraio 2009, Banca d'Italia ha diffuso una nota di chiarimenti. Con provvedimento del 30 marzo 2011 Banca d'Italia ha (i) abrogato il paragrafo inerente i meccanismi di remunerazione ed incentivazione contenuto nelle disposizioni e nella summenzionata nota di chiarimenti e (ii) emanato le Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. In data 11 gennaio 2012 infine, Banca d'Italia ha emanato una nota di chiarimenti avente ad oggetto, tra l'altro, l'individuazione della composizione quali-quantitativa degli organi aziendali (tutti i provvedimenti citati di seguito le "Disposizioni").

Tali Disposizioni sono state superate con l'emanazione di nuove normative sia in materia di governo societario sia di remunerazioni, in attuazione della disciplina comunitaria di riferimento. In particolare, con il primo aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 è stato inserito un nuovo Titolo IV con il capitolo 1 dedicato al "Governo Societario" e, con il settimo aggiornamento della predetta circolare, è stato inserito, sempre al titolo IV, un capitolo 2 dedicato alle "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione". Con l'aggiornamento del 21.07.2015 sono stati inseriti nella Parte Prima, Titolo IV della Circolare 285/2013 i Capitoli relativi al Sistema dei Controlli Interni, al Sistema Informativo e alla Continuità Operativa, prima disciplinati nella Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 del 2 luglio 2013 (nel seguito complessivamente le "Nuove Disposizioni").

In continuità con il passato, in base alle Nuove Disposizioni, il Documento sul governo societario deve illustrare le ragioni alla base dell'adozione del modello di amministrazione e controllo prescelto, fra quello tradizionale, dualistico ovvero monistico ed alla sua idoneità ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. Nell'ambito di tale valutazione si terrà conto della struttura proprietaria e del relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio, delle dimensioni e della complessità operativa, degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo, della struttura organizzativa del gruppo in cui la Banca è inserita.

Il Documento sul governo societario, una volta redatto, deve essere aggiornato ogni qual volta vi siano modifiche organizzative di rilievo che incidono sulle seguenti materie e valutazioni: (i) modello di amministrazione e controllo prescelto; (ii) struttura organizzativa, con particolare riferimento a compiti, poteri e composizione degli organi aziendali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi; (iii) diritti degli azionisti in termini di diritto di recesso, quorum deliberativi e per le impugnative, rappresentanza etc; (iv) struttura finanziaria; (v) modalità di gestione dei conflitti di interesse. Ove richiesto, il Documento sul Governo Societario è sottoposto alla Banca d'Italia.

Banca d'Italia rimette alla valutazione delle banche l'opportunità di rendere pubblico, in tutto o in parte, il contenuto del Documento sul governo societario. In proposito, Banca Profilo ha optato per la pubblicazione del Documento sul proprio sito Internet.

Il presente Documento illustra l'esito dell'autovalutazione condotta da Banca Profilo S.p.A. ("Banca Profilo" o la "Banca") sulla coerenza delle scelte del modello e delle altre previsioni statutarie e regolamentari con le esigenze aziendali e con la disciplina di vigilanza.

A partire dall'ingresso, a luglio 2009, di Arepo BP S.p.A. (Arepo) nel capitale e nella gestione della Banca gli assetti di *corporate governance* e di organizzazione complessiva, sono stati rivisti e nel tempo aggiornati in funzione dell'evoluzione del contesto interno ed esterno di riferimento. Alla data del presente Documento l'adeguamento alle Nuove Disposizioni risulta completato. La tabella illustra i principali interventi effettuati a partire da luglio 2009 ai fini dell'adeguamento della *governance* e dell'organizzazione aziendale; per completezza è riportata la data di prima adozione dei principali regolamenti, se anteriore a luglio 2009.

Attività - Documento	Organo Competente	Adozione/Adeguamento/Aggiornamento
Scioglimento del Comitato Esecutivo	Consiglio di Amministrazione	9 settembre 2008
Nomina di un numero adeguato di Amministratori indipendenti	Assemblea Ordinaria	29 aprile 2009 8 giugno 2009 27 aprile 2012
Politica di remunerazione	Assemblea Ordinaria	8 giugno 2009 29 aprile 2010 29 aprile 2011 27 aprile 2012 29 aprile 2013 29 aprile 2014 24 aprile 2015 26 aprile 2016
Adeguamenti statutari	Assemblea Straordinaria Consiglio di Amministrazione	8 giugno 2009 29 aprile 2010 24 aprile 2015 16 dicembre 2010 24 gennaio 2013
Composizione dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001	Consiglio di Amministrazione Assemblea Ordinaria	7 luglio 2009 27 gennaio 2011 28 luglio 2011 20 gennaio 2014 1 febbraio 2016 24 aprile 2015 26 aprile 2016
Regolamento disciplinante composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati	Consiglio di Amministrazione	12 novembre 2009 24 marzo 2011 28 luglio 2011 10 maggio 2012 18 dicembre 2014 10 marzo 2016

Attività - Documento	Organo Competente	Adozione/Adeguamento/Aggiornamento
Istituzione e disciplina del Comitato Remunerazioni	Consiglio di Amministrazione	12 novembre 2009
Istituzione e disciplina del Comitato Controllo e Rischi	Consiglio di Amministrazione	10 maggio 2012 18 dicembre 2014
Istituzione e disciplina del Comitato Nomine	Consiglio di Amministrazione	18 dicembre 2014
"Carta dei Principi e Codice di Comportamento"	Consiglio di Amministrazione	12 novembre 2009 25 febbraio 2010 12 novembre 2010 16 dicembre 2010 2 febbraio 2012 28 giugno 2012 4 ottobre 2012 26 luglio 2013 27 marzo 2014 11 settembre 2014
Piano Industriale 2010-2012 Piano Industriale 2014 -2016	Consiglio di Amministrazione	19 novembre 2009 30 gennaio 2014
Regolamento di Gruppo emanato da Arepo BP S.p.A.	Consiglio di Amministrazione	19 novembre 2009 27 aprile 2012 10 ottobre 2013 4 giugno 2015
Regolamento aziendale ed organigramma	Consiglio di Amministrazione	19 novembre 2009 24 marzo 2011 28 luglio 2011 11 novembre 2011 15 marzo 2012 4 ottobre 2012 18 aprile 2013 30 gennaio 2014 27 marzo 2014 20 gennaio 2015 05 marzo 2015 30 luglio 2015 18 novembre 2015
Regolamento Crediti	Consiglio di Amministrazione	27 gennaio 2004 (prima adozione) 19 novembre 2009 26 giugno 2014

	Amministratore Delegato	(adeguamento aggiornamento 263) Dicembre 2015	15°
	Consiglio di Amministrazione	7 aprile 2016	
Regolamento Area Finanza	Consiglio di Amministrazione	18 dicembre 2002 (prima adozione) 19 novembre 2009 25 giugno 2010 11 novembre 2011 6 settembre 2012 21 febbraio 2013 20 giugno 2013 30 gennaio 2014 05 marzo 2015 Ottobre 2015	
	Amministratore Delegato		
	Consiglio di Amministrazione	7 aprile 2016	
Poteri Delegati	Consiglio di Amministrazione	16 dicembre 2009 25 giugno 2010 24 marzo 2011 28 luglio 2011 15 marzo 2012 10 maggio 2012 18 aprile 2013 20 giugno 2013 30 gennaio 2014 05 marzo 2015 30 luglio 2015 Novembre 2015	
	Amministratore Delegato		
Regolamento Antiriciclaggio	Consiglio di Amministrazione	28 luglio 2011 18 aprile 2013	
	Amministratore Delegato	Gennaio 2014	
	Consiglio di Amministrazione	30 Luglio 2015	
Modello di Organizzazione e Controllo adottato ai sensi del	Consiglio di Amministrazione	24 aprile 2008 (prima adozione) 15 dicembre 2011	

D.lgs 231/2001		20 giugno 2013 30 gennaio 2014 5 novembre 2015
Regolamento Market Abuse	Consiglio di Amministrazione	02 febbraio 2012 15 marzo 2012 21 dicembre 2012 18 aprile 2013 30 gennaio 2014 5 novembre 2015
Autovalutazione del <i>Board</i> e Comitati	Consiglio di Amministrazione	23 febbraio 2012 21 febbraio 2013 27 marzo 2014 20 gennaio - 12 marzo 2015 21 gennaio - 10 marzo 2016
Individuazione del profilo quali-quantitativo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione	15 marzo 2012 12 marzo 2015
Verifica della coerenza fra profilo quali-quantitativo ottimale e composizione qualitativa del Consiglio risultante dai processi di nomina assembleare o per cooptazione	Consiglio di Amministrazione	10 maggio 2012 (post nomina assembleare) 18 dicembre 2014 (post cooptazione Prof. Gennaro Mariconda) 20 maggio 2015 (post nomina assembleare) 18 novembre 2015 (post cooptazione Dott.ssa Ezilda Mariconda) 10 marzo 2016 (verifica annuale del Consiglio di Amministrazione)
Recepimento della Direttiva di Capogruppo in materia di operazioni con soggetti collegati	Consiglio di Amministrazione	28 giugno 2012 20 febbraio 2013 27 febbraio 2014 10 febbraio 2015 23 ottobre 2015
Procedura in materia di gestione di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati	Consiglio di Amministrazione	21 dicembre 2012 22 febbraio 2013 27 febbraio 2014 10 febbraio 2015 23 ottobre 2015
<i>Assessment</i> sul sistema dei controlli interni	Consiglio di Amministrazione su istruttoria del CCR	21 marzo 2013 27 marzo 2014 05 marzo 2015

		10 marzo 2016
Valutazioni e determinazioni preliminari connesse con l'adeguamento alle disposizioni di Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa introdotte con il 15° aggiornamento della circolare 263/2006	Comitato Controllo e Rischi Consiglio di Amministrazione	05 dicembre 2013 05 dicembre 2013
Approvazione del piano delle attività da porre in essere per la rimozione dei <i>gap</i> individuati rispetto alle previsioni di Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa (Piano di <i>Remediation</i>) e del Questionario sui capitoli 8 e 9 delle citate disposizioni di Banca d'Italia.	Consiglio di Amministrazione	30 gennaio 2014
Regolamento di Funzionamento della Funzione Risk Management	Consiglio di Amministrazione	30 gennaio 2014 (adeguamento 15° aggiornamento 263) ¹
Nomina del Responsabile della Continuità Operativa	Consiglio di Amministrazione	30 gennaio 2014 (adeguamento 15° aggiornamento 263)
Recepimento Raf di Gruppo	Consiglio di Amministrazione	29 aprile 2014 (adeguamento 15° aggiornamento 263) 10 febbraio 2015 10 marzo 2016
Regolamento sull'operatività in Comparti Innovativi	Consiglio di Amministrazione	15 maggio 2014 (adeguamento 15° aggiornamento 263)
Recepimento Direttiva su Capogruppo su esternalizzazione Policy di Esternalizzazione di Funzioni Aziendali	Consiglio di Amministrazione	15 maggio 2014 (adeguamento 15° aggiornamento 263) 21 ottobre 2015 23 ottobre 2015
Recepimento Direttiva su coordinamento sistema controlli interni	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento 15° aggiornamento 263)
Recepimento Direttiva su Pianificazione Strategica	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento 15°

¹ Tutti i riferimenti al 15° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 263/2013 sono ora da intendersi alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 Parte I, Titolo IV.

		aggiornamento 263)
Recepimento Direttiva su Operazioni Maggior Rilievo (OMR)	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento aggiornamento 263) 29 luglio 2014 15°
Recepimento Direttiva su valutazioni attività aziendali	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento aggiornamento 263) 17 dicembre 2015 15°
Recepimento aggiornamento Direttiva sui rischi di Gruppo	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento aggiornamento 263) 15°
Recepimento aggiornamento Direttiva su indicazioni di Politica Creditizia	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento aggiornamento 263) 15°
Adozione Regolamento di coordinamento e collaborazione tra le funzioni e gli organi con compiti di controllo	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento aggiornamento 263) 21 aprile 2015 09 febbraio 2016 7 aprile 2016 15°
Adozione del Regolamento sulle OMR	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento aggiornamento 263) 29 luglio 2014 15°
Adozione Documentazione inerente il rischio informatico e la continuità operativa	Consiglio di Amministrazione	26 giugno 2014 (adeguamento aggiornamento 263) 15°
Approvazione del Rapporto Sintetico sulla situazione del rischio informatico per l'anno 2015	Consiglio di Amministrazione	17 dicembre 2015 5 maggio 2016
Tableau de Bord delle Funzioni di Controllo	Consiglio di Amministrazione	15 maggio 2014 29 luglio 2014 16 ottobre 2014 20 gennaio 2015 21 aprile 2015 30 luglio 2015 5 novembre 2015 9 febbraio 2016 5 maggio 2016
Regolamento di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	6 novembre 2014 10 marzo 2016 25 novembre 2014

		(adeguamento alle Nuove Disposizioni)
Politica di valutazione delle attività aziendali	Consiglio di Amministrazione	18 dicembre 2014 17 dicembre 2015
Autovalutazione del Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	27 gennaio 2015 - 12 marzo 2015 2 febbraio - 4 marzo 2015
Recepimento della Direttiva sugli assetti di governo societario di gruppo	Consiglio di Amministrazione	10 febbraio 2015 (adeguamento alle Nuove Disposizioni)
Recepimento della Direttiva su indicazioni in materia di remunerazione di Gruppo	Consiglio di Amministrazione	10 febbraio 2015 (adeguamento alle Nuove Disposizioni)
Recepimento della Direttiva in materia di Whistleblowing	Consiglio di Amministrazione	17 dicembre 2015
Adozione della Policy in materia di Whistleblowing	Consiglio di Amministrazione	17 dicembre 2015

Titolo I

Sistema di Amministrazione e Controllo di Banca Profilo

1. Sistema di amministrazione e controllo tradizionale

In esito al processo di autovalutazione condotto dalla Banca ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario, il Consiglio di Amministrazione, in data 16 dicembre 2009, ha inteso confermare il modello di amministrazione e controllo tradizionale.

Secondo l'opinione della Banca, il modello tradizionale è maggiormente atto a preservare il ruolo dell'Assemblea nella sua espressione più completa, mantenendo in capo alla stessa le prerogative classiche della disciplina civilistica. Tale aspetto si ritiene essere di particolare importanza per le società quotate, quale è Banca Profilo, nell'ottica di favorire al massimo il dialogo con gli azionisti, anche di minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha inoltre valutato che il modello tradizionale è caratterizzato da un processo decisionale più snello, oltre che più consolidato, con una chiara allocazione dei compiti di gestione e di controllo attribuiti agli organi sociali ed un migliore equilibrio fra gli stessi, in linea con gli obiettivi di bilanciamento fissati nelle Nuove Disposizioni. La Banca ritiene che il modello tradizionale assicuri la opportuna equidistanza dell'Organo di Controllo nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Nel modello monistico l'Organo di Controllo è un'emanazione del Consiglio stesso e, nel modello dualistico, si determina una forte interdipendenza fra Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza. La scelta strategica di confermare il modello tradizionale tiene dunque conto i) dell'esigenza di preservare il ruolo centrale dell'Assemblea nelle società quotate nonché ii) del livello di complessità aziendale, secondo la differenziazione prevista dalla nota di chiarimento del febbraio 2009. Pur appartenendo alla "classe SREP 3"², Banca Profilo, infatti, sulla base della tipologia di attività svolta e della quotazione su un mercato regolamentato, si caratterizza per assetti di *governance* complessi dal punto di vista operativo/organizzativo. Tale complessità richiede la massima chiarezza e, al contempo, la massima semplicità nella individuazione e codificazione dei diversi ruoli. Tale impostazione è peraltro coerente con le Nuove Disposizioni, laddove è chiarito che per banche di maggiore dimensione e complessità operativa sempre assoggettate alla disciplina più rigorosa in termini di assetti di governo societario si intendono le banche quotate oltre alle banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento sul Sistema di Supervisione Unico Europeo.

² Cfr. circolare Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006

Titolo II Assetti Statutari e Struttura Finanziaria

1. Disposizioni statutarie rilevanti ai fini del Documento sul Governo Societario

Lo statuto sociale della Banca è stato adeguato alle disposizioni inderogabili di cui al D.lgs 27/2010 in occasione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2010 nonché, ad alcune previsioni dello stesso Decreto il cui recepimento aveva carattere facoltativo, in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2011.

Nella medesima Assemblea Straordinaria sono state adottate anche altre modifiche in coerenza con il dettato del Decreto n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.

L'Assemblea della Banca, in data 29 aprile 2013, ha approvato un progetto di modifiche statutarie volto a recepire: (i) gli aggiornamenti alla normativa applicabile alle società quotate conseguenti all'entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 (L. 120/2011) finalizzata ad assicurare un'adeguata presenza di esponenti del genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate; (ii) le ulteriori novità introdotte con il D.lgs del 18 giugno 2012, n. 91 (D.lgs 91/2012) recante modifiche ed integrazioni al D.lgs 27 gennaio 2010, n. 27, in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate; (iii) la Procedura per la gestione di Operazioni con Parti correlate e soggetti ad esse connessi che, con riferimento a talune opzioni dalla stessa previste, richiede specifiche previsioni statutarie; (iv) l'articolo 144-*sexies* del Regolamento Emittenti Consob, con riferimento al termine per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale in caso di presentazione di una sola lista ovvero di liste collegate.

Un'ulteriore revisione dello Statuto si è resa opportuna in esito all'emanazione delle Nuove Disposizioni. Il relativo progetto è stato approvato, prima, dal Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2015 ed ulteriormente integrato in data 5 marzo 2015 e, poi, dall'Assemblea straordinaria di aprile 2015. Nello specifico, gli interventi deliberati erano giustificati da necessità di adeguamento dello statuto alle Disposizioni sul Governo Societario (indipendenza dei Consiglieri, riserve di competenze al Consiglio di Amministrazione) e alle Nuove Disposizioni sulle Remunerazioni (competenze dell'Assemblea in materia di remunerazioni e incentivazioni, di *golden parachute* e di innalzamento del rapporto tra componente fissa e variabile della retribuzione); in tale occasione è stata recepita un'indicazione formulata dalla Banca d'Italia in un'analisi degli statuti delle banche quotate di dicembre 2011 in materia di dichiarazione del socio che presenta una lista di minoranza di assenza di collegamenti, anche indiretti, con il socio di maggioranza.

Le prerogative del Consiglio di Amministrazione sono state riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni di cui al Titolo IV, Parte Prima, della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013.

La seguente descrizione illustra gli assetti statutarie vigenti fornendo indicazione, laddove opportuno, delle modifiche statutarie approvate, di cui alcune già riflesse nella documentazione organizzativa aziendale.

Articolo 13

Il D.lgs 27/2010 ha modificato l'articolo 2369 del codice civile i) stabilendo che lo statuto delle società quotate possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima e ii) disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea Ordinaria, le

maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea Straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

In relazione alla citata disposizione, in sede di primo adeguamento alla *Shareholders right's Directive*, è stato mantenuto all'articolo 13 dello statuto, il riferimento a più convocazioni rimettendo al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, la facoltà di stabilire che l'Assemblea si tenga in un'unica convocazione

Nell'ambito delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea del 29 aprile 2013, è stata eliminata dall'art. 13 dello Statuto la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea in un'unica convocazione mantenendo il riferimento a più convocazioni.

Nell'Assemblea del 24 aprile 2015 sono state deliberate alcune modifiche degli articoli 14, 15, 19, 20, 23 e 24 dello Statuto Sociale in attuazione delle Nuove Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario e di remunerazioni.

L'articolo 14 dello statuto sociale disciplina la composizione del Consiglio di Amministrazione. In occasione dell'Assemblea Straordinaria dell'8 giugno 2009 il numero minimo dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato innalzato da 3 a 9, mantenendo invariato il numero massimo di 13.

Con riferimento al requisito di indipendenza, si segnala che le Disposizioni della Banca d'Italia sul Governo Societario prevedono che le banche individuino nei propri statuti un'unica definizione di Consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurino l'effettiva applicazione. A differenza delle previgenti norme di vigilanza emanate nel marzo 2008, che richiamavano, come spunto interpretativo, le norme applicabili alle società quotate ai sensi del D.lgs 58/98 (TUF), le norme vigenti non offrono elementi per definire la nozione di indipendenza. Peraltro, nel documento di dicembre 2011 di "Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di *corporate governance*: tendenze di sistema e *best practice* osservate" (il Documento di Analisi degli Statuti), Banca d'Italia afferma che "è auspicabile che gli statuti muovano verso una definizione di indipendenza che realizzi l'obiettivo di far partecipare al Consiglio di Amministrazione componenti che assicurino piena autonomia di giudizio sia rispetto alla proprietà sia alla gestione della Banca e che si sostanzino in un set di situazioni (afferenti al grado di parentela, ai rapporti patrimoniali o professionali ecc) agevolmente sindacabili da parte degli stakeholders e delle Autorità di Vigilanza". Tenuto anche conto della prassi di Vigilanza in materia, laddove è stata accolta con favore una nozione di indipendenza che, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, richiama i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate (di seguito anche il "CAD"), in occasione dell'Assemblea del 24 aprile 2015 si è deliberato di integrare la nozione statutaria di indipendenza che rimandava all'art 148, comma 3 del TUF con quella individuata nel Codice di Autodisciplina tempo per tempo vigente. Inoltre, è stato deliberato di integrare lo Statuto con un riferimento al Testo Unico Bancario. In base a tale estensione nel caso in cui vengano meno, in capo ad uno o più amministratori, i requisiti statuari di indipendenza secondo la più ampia nozione individuata la conseguenza sarà la decadenza, salvo che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito.

Non è invece stato reputato necessario effettuare interventi sullo statuto per recepire il numero minimo di amministratori indipendenti introdotto dalle Disposizioni sul governo

societario (pari ad un quarto dei componenti), posto che lo statuto fa già riferimento al numero minimo normativamente prescritto. Peraltro, in materia di numero minimo di consiglieri indipendenti, Banca Profilo dovrà tenere conto anche di quanto previsto in proposito dall'art. 147-ter del D.lgs 58/98 (TUF).

Nell'ambito delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea del 29 aprile 2013, l'art. 14 dello Statuto è stato integrato con la precisazione che nel Consiglio di Amministrazione gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

L'articolo 15 dello statuto sociale disciplina le modalità di nomina e di revoca degli Amministratori. In particolare, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci per le quali è richiesto il deposito presso la sede della società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Tale meccanismo garantisce la rappresentanza delle minoranze. Con riferimento alle modalità di formazione delle liste, lo statuto, come modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2013, contiene una clausola di carattere generale che prevede il rispetto dell'equilibrio di genere e che rinvia all'avviso di convocazione per l'indicazione di specifiche modalità operative finalizzate a garantire il raggiungimento della diversità di genere nel rapporto imposto dal legislatore. Per quanto riguarda l'indicazione dei criteri suppletivi per l'individuazione dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione lo statuto dispone, una volta stabilita la graduatoria secondo un ordine decrescente, la sostituzione dell'ultimo degli eletti con il primo dei soggetti non eletti, appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Per quanto riguarda l'ipotesi di sostituzione di Amministratori in corso di mandato, l'art. 15 dello statuto è stato integrato al fine di consentire che nel caso in cui si verifichi una delle situazioni che determina la decadenza del rappresentante eletto o, più in generale, venga meno il rapporto tra generi imposto dal legislatore, sia garantito il mantenimento del limite numerico di genere.

Per la revoca degli Amministratori lo statuto fa riferimento alle disposizioni di legge. Al riguardo, l'articolo 2383 del codice civile prevede che gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nel predetto Documento di Analisi degli Statuti, Banca d'Italia raccomanda per tutte le banche che adottano il sistema del voto di lista per l'elezione degli Organi Sociali, un pieno allineamento dello Statuto alle previsioni in materia di collegamento tra liste di cui al TUF, al Regolamento Emittenti Consob e alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.02.2009.

In particolare, il TUF agli articoli 147-ter, c. 3 e 148, c. 2 e il Regolamento Emittenti Consob agli articoli 144-quinquies e 144-sexies, c. 4, lett. b) prevedono, per le società quotate, che il componente tratto dalla lista di minoranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non debba essere collegato in nessun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e/o votato la lista risultata prima per numero di voti. All'atto della presentazione delle liste per il Collegio Sindacale, i soci di minoranza devono depositare presso la sede una "dichiarazione" che attesti l'assenza di "rapporti di collegamento" con i soci di controllo o di maggioranza relativa. Tenuto conto che la disposizione non prevede

analoga dichiarazione dei soci di minoranza nell'ambito della nomina con voto di lista del Consiglio di Amministrazione, Consob formula in tale senso una specifica raccomandazione con la Comunicazione DEM/9017893 del 26.02.2009.

Nell'Assemblea di aprile 2015 è stata deliberata la modifica dell'articolo 15 al fine di prevedere il deposito della dichiarazione predetta.

Gli articoli 17, 20 e 21, oggetto di interventi di adeguamento in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2009, sono stati rivisti al fine di chiarire, a livello statutario, l'assetto di organi delegati in concreto prescelto dalla Banca (Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato). L'articolo 21 dello statuto pone in capo all'Amministratore Delegato il dovere di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa.

Sempre l'articolo 17 dello statuto sancisce il ruolo preminente del Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di favorire la dialettica interna ed assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in materia di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile.

L'articolo 19 dello statuto, individua le materie di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione quale organo cui è attribuita la funzione di supervisione strategica.

Al riguardo si segnala che le Nuove Disposizioni sono intervenute in maniera granulare sulle competenze del Consiglio di Amministrazione. Tenuto conto del fatto che, a livello statutario (cfr. art. 19), sono riportati i compiti per i quali le disposizioni di vigilanza espressamente prevedono una riserva di competenza esclusiva del Consiglio, nell'Assemblea Straordinaria di aprile 2015 è stato deliberato di integrarli, laddove necessario, e, per il resto, di fare rimando alle Disposizioni normative tempo per tempo applicabili laddove, su talune materie, richiedono all'organo con funzione di supervisione strategica di definire le linee generali, gli indirizzi, le politiche, i processi, i modelli, i piani e i programmi. La scelta di non riportare ed elencare in statuto le materie è legata alla circostanza che, nel tempo, possono essere modificate.

L'articolo 20, conformemente alle Disposizioni, statuisce che l'Assemblea, ispirandosi a principi di prudente gestione del rischio e in coerenza con le strategie di lungo periodo, approva: i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, dei dipendenti e, ove applicabile, dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; ii) i piani basati su strumenti finanziari.

In tale ambito si segnala che le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sia nella previgente che nell'attuale versione, riservano all'Assemblea una serie di decisioni da riportare in statuto. Inoltre, laddove la Banca voglia riservarsi la possibilità di sottoporre all'assemblea ordinaria in sede di approvazione/revisione della politica di remunerazione proposte in materia di remunerazioni variabili eccedenti il rapporto di 1:1 con la componente fissa entro un massimo di 2:1, tale facoltà deve essere statutariamente prevista. Le modifiche statutarie deliberate nell'Assemblea di aprile 2015 tengono conto dell'esigenza di prevedere statutariamente le opzioni illustrate, di cui peraltro quella di avere una remunerazione

variabile superiore al rapporto di 1:1 con la componente fissa è già presente nella vigente Politica di Remunerazione della Banca; nell'occasione sono stati effettuati interventi di riallineamento del *wording* a quello testuale delle Disposizioni di riferimento in materia anche con riferimento alle riserve di competenza dell'Assemblea su determinate decisioni, tra cui quella in materia di *golden parachute*.

L'articolo 21 dello statuto è stato rivisto in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2010, al fine di rafforzare la procedura delle delibere d'urgenza di competenza dell'Amministratore Delegato, prevedendo che la procedura d'urgenza possa essere attivata dall'Amministratore Delegato solo previo parere favorevole del Presidente e specificando che l'Amministratore Delegato non può assumere decisioni d'urgenza in relazione alle materie riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto.

L'articolo 23 dello statuto, prevede che i membri del Collegio Sindacale non possano assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o, se applicabile, del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

L'art. 23 dello Statuto approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2013, è stato integrato con la precisazione che nel Collegio Sindacale gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Con riferimento ai requisiti, il medesimo articolo dello statuto dispone che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello di impresa sono quello finanziario, creditizio ed assicurativo.

Lo statuto annovera fra le competenze del Collegio Sindacale:

- l'osservanza sulle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento;
- l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, alla Banca d'Italia, in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.

A meri fini di chiarezza, è precisato a livello statutario, che, nell'esercizio dei propri diritti, il Collegio Sindacale ha facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli Amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.

Il D.Lgs. 39/2010 sulla Revisione Legale dei Conti prevede che, negli Enti di Interesse Pubblico (fra i quali rientrano le banche), il "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" vigili su: i) il processo di informativa finanziaria, ii) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; iii) la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati; iv) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione dei servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti. Per espressa previsione del Decreto n.

39/2010, il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile si identifica con il Collegio Sindacale.

L'elencazione statutaria delle attribuzioni del Collegio Sindacale è stata integrata in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2011 con l'indicazione delle attività previste dal Decreto n. 39/2010.

Come si vede, l'art. 23 dello statuto sociale nella sua attuale formulazione elenca le principali competenze e prerogative del Collegio Sindacale. Tenuto conto delle Nuove Disposizioni, lo Statuto è stato integrato ad aprile 2016 precisando che il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa di riferimento della Banca d'Italia; in particolare vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e accerta l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime.

L'articolo 24 dello statuto dispone sulle modalità di nomina e di revoca del Collegio Sindacale. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti almeno 25 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, secondo un meccanismo che garantisce la rappresentanza delle minoranze.

L'art. 24 è stato integrato in occasione dell'Assemblea del 29 aprile 2013 con la richiesta di selezionare i Sindaci supplenti tra esponenti del genere meno rappresentato, così da garantire il mantenimento del rapporto prescritto dalla normativa anche nel caso di sostituzione in corso di mandato. Al riguardo è stata inserita la richiesta di indicare nella sezione II della lista relativa ai Sindaci supplenti un esponente per ciascuno dei due differenti generi. All'art. 24 sono stati, infine, apportati ulteriori interventi per garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi nell'ambito della sostituzione dei Sindaci.

L'art. 24 dello Statuto è stato inoltre modificato al fine di adeguare il termine per la presentazione di modifiche od integrazioni delle liste (non più fino al 5° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste ma entro il 3° giorno successivo a tale scadenza) a quanto previsto dal vigente art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti Consob.

Per la revoca dei membri del Collegio Sindacale lo statuto dispone che si osservino le disposizioni di legge. Al riguardo, l'articolo 2400 del codice civile prevede che i Sindaci possano essere revocati solo per giusta causa e che la deliberazione di revoca debba essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

La revisione legale dei conti è statutariamente demandata ad una società di revisione nominata ai sensi di legge.

Come già illustrato con riferimento al procedimento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, in adeguamento all'indicazione contenuta nel Documento di Banca d'Italia di Analisi degli Statuti di dicembre 2011, ad aprile 2015 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato una modifica statutaria, in ossequio alla quale, all'atto della presentazione delle liste per il Collegio Sindacale, i soci di minoranza debbano depositare presso la sede una "dichiarazione" che attesti l'assenza di "rapporti di collegamento" con i soci di controllo o di maggioranza relativa.

2. Nomina, sostituzione e revoca degli Amministratori e Sindaci

2.1. Nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di statuto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Tale misura è fissata annualmente dalla Consob in applicazione dell'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti Consob in funzione della capitalizzazione della società, fatta salva l'eventuale minore percentuale prevista nello statuto. Per il 2016 tale misura è stata fissata dalla Consob al 2,5% con Delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016.

La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Banca.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista stessa.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi:

- l'apposita comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c.

I soci che presentano una lista di minoranza devono depositare unitamente alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D.Lgs 58/98 e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle

partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del D.Lgs 58/98 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs 58/98, tenendo in considerazione, per quanto possibile ed applicabile, le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia nella Comunicazione DEM/9017B93 del 26.02.2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione a corredo sono rese pubbliche presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede nel modo nel seguito illustrato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve, ai fini della determinazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari, ivi compresa quella di cui all'art. 37 del Regolamento Mercati Consob e dell'art. 36 del Decreto Salva Italia ("*Interlocking*").

L'art. 37 del Regolamento Mercati Consob nel prevedere che le società aventi azioni quotate e soggette all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente debbano disporre di comitati endo-consiliari, laddove istituiti, composti da Amministratori indipendenti, precisa che non possono essere qualificati tali, ai fini della norma in questione, coloro che ricoprono la carica di Amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulle stesse.

L'art. 36 del D.l. 201/2011 ("*Decreto Salva Italia*") e le relative linee applicative prevedono che ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari

di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari sia vietato di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, pena la decadenza dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.

Per la revoca degli Amministratori si osservano le disposizioni di legge (cfr. precedente par. 1).

Come in precedenza indicato, lo Statuto prevede che ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve annoverare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Nello statuto è altresì specificato che nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza seguire alcun procedimento rispettando, tuttavia, l'equilibrio tra i generi rappresentati.

Ai sensi dell'art. 147 *ter* del TUF, come integrato dalla L. 129/2011, lo Statuto prevede che, qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di legge nel rapporto tra generi, si procede allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo, appartenente al genere più rappresentato, con il primo candidato elencato, appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risulta raggiunto neppure con il metodo dello scorrimento all'interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica il metodo previsto per l'ipotesi in cui sia presentata un'unica lista o non sia presentata alcuna lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e in modo da garantire il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare *pro*

tempore vigente, così come previsto nello Statuto.

Con riferimento al numero minimo di Consiglieri indipendenti, di nozione di indipendenza cui fare riferimento e di dichiarazione da presentare all'atto del deposito della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si rimanda a quanto illustrato al precedente Titolo II, paragrafo 1.

Si segnala altresì che, in ossequio al Codice di Autodisciplina per le Società Quotate (cfr. art. 5), è stato richiesto ai candidati alla carica di Consigliere indipendente di impegnarsi a mantenere tale requisito per l'intera durata del mandato.

2.2. Nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi di statuto, alla nomina del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge e regolamentari. Tale misura è fissata annualmente dalla Consob in applicazione dell'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti Consob in funzione della capitalizzazione della società, fatta salva l'eventuale minore percentuale prevista nello statuto.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Banca.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

Le liste e la documentazione a corredo sono rese pubbliche presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Nelle liste i candidati per la nomina dei membri del Collegio Sindacale devono essere elencati mediante numero progressivo. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista, che contiene i nominativi di uno o più candidati, indica se il soggetto sia candidato alla carica di sindaco effettivo ovvero a quella di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e 2 Supplenti.

Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 del codice civile ed il rispetto del limite al cumulo degli incarichi fissato dalla normativa (art. 148-*bis* del TUF).

I soci che presentano una lista di minoranza devono depositare unitamente alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D.Lgs 58/98 e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del D.Lgs 58/98 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs 58/98, tenendo in considerazione, per quanto possibile ed applicabile, le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia nella Comunicazione DEM/9017B93 del 26.02.2009.

Le liste per cui non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ai fini della nomina dei Sindaci di cui al punto 2 che precede, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea

Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una

sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob e successive modifiche ed integrazioni, possono essere presentate liste sino al 3° giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dallo statuto per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Nell'ambito dello Statuto è previsto che, ai sensi dell'art. 148 del TUF, come integrato dalla L. 120/2011, ciascuna lista che presenta un numero di candidati effettivi pari o superiore a 3 (tre) deve annoverare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nella sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, al fine di garantire l'equilibrio tra generi anche nel caso di sostituzioni in corso di mandato, andrà inserito un esponente di ciascun dei due generi. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società.

Nello Statuto è altresì previsto che, qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni stabilite dalla normativa vigente nel rapporto tra generi, si debba procedere allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato appartenente al genere più rappresentato con il primo membro elencato appartenente al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento, si applica il

metodo previsto per l'ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza seguire alcun procedimento rispettando tuttavia l'equilibrio tra i generi rappresentati.

Lo Statuto dispone che anche il procedimento di sostituzione dei membri del Collegio Sindacale avvenga avendo cura di rispettare l'equilibrio tra generi nella proporzione normativamente prescritta.

Per la revoca dei membri del Collegio Sindacale si osservano le disposizioni di legge (cfr. precedente par. 1).

Con riferimento alla dichiarazione da presentare all'atto del deposito della lista per l'elezione del Collegio Sindacale si rimanda a quanto illustrato al precedente Titolo II, paragrafo 1.

3. Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie, fatte salve le modifiche connesse con l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria. Tutte le proposte di modifica statutaria, ivi comprese quelle legate a progetti di aumento del capitale, sono soggette ad accertamento preventivo da parte della Banca d'Italia. In tale sede l'organo di vigilanza verifica che le proposte modifiche non contrastino con la sana e prudente gestione.

4. Partecipazione all'Assemblea e eventuali restrizioni al diritto di voto

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti che risultano a ciò legittimati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

5. Convocazione, Integrazione dell'ordine del giorno e Quorum deliberativi

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può altresì essere convocata i) dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti; ii) su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro 5 giorni per le assemblee convocate (a) ai sensi degli articoli 2446, 2447 del codice civile, (b) ai sensi dell'art. 2487 del codice civile, e (c) per l'adozione delle delibere previste ai sensi dell'art. 104 del TUF, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta dagli Amministratori in occasione di ogni Assemblea, ai sensi delle disposizioni previste nel TUF.

Con l'Assemblea del 29 aprile 2013, all'art. 8 dello Statuto è stata recepita l'integrazione apportata dal D.lgs 91/2012 all'art. 126-*bis* del TUF in base alla quale i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale hanno la possibilità di presentare, in aggiunta all'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza del capitale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti, qualunque sia la percentuale di tale capitale.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione si costituisce con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo diverse disposizioni di legge. In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Nelle convocazioni successive alla seconda, l'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, sia l'Assemblea Ordinaria sia l'Assemblea Straordinaria possono tenersi a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza, anche mediante teleconferenza, della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Per quanto attiene le impugnazioni delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, si osservano le disposizioni di legge.

6. Diritto di recesso

L'articolo 7 dello statuto sociale prevede espressamente che il diritto di recesso non possa essere esercitato nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 2437 del codice civile, ovvero in caso di proroga del termine ed in caso di introduzione ovvero di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

7. Rappresentanza

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, la rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal o da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ove nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

8. Struttura Finanziaria

8.1. Struttura del capitale sociale

Alla data di approvazione del presente documento da parte del Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Profilo S.p.A., iscritto al Registro Imprese ,

ammonta ad Euro 136.994.027,90 suddiviso in numero 677.997.856 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le azioni sono negoziate esclusivamente presso il Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Non sono in essere autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

Al 31 dicembre 2015 la Banca deteneva n. 13.730.996 azioni proprie. Alla data del presente Documento, a seguito dell'attribuzione, avvenuta in data 25 aprile 2016, di azioni proprie ai dipendenti in attuazione del Piano di Stock Grant 2015 – 2017, il saldo delle azioni proprie è pari a 13.241.267.

Con riguardo al vigente Piano di Stock Option si evidenzia che è in scadenza al 31 maggio 2016 l'aumento di capitale a servizio del Piano e che alla data di approvazione del presente documento: (i) sono state esercitate complessive 908.736 opzioni sui 25 milioni totali di opzioni assegnate per il tramite di corrispondente aumento di capitale e (ii) al netto delle opzioni scadute/decadute residuano 13.388.764 opzioni esercitabili entro la data del 31 maggio 2016, scadenza originaria del Piano. L'assemblea ordinaria 2016 della Banca ha deliberato il prolungamento al 31 dicembre 2017 limitatamente al 50% delle opzioni in essere alla data del 31 maggio 2016 che in caso di esercizio saranno corrisposte attingendo alle azioni proprie in portafoglio. Per gli aspetti di dettaglio del Piano si rimanda al Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, pubblicato sul sito istituzionale della Società alla sezione Corporate Governance.

Alla data del presente Documento, il capitale sociale circolante risulta così composto in base alle informazioni in possesso alla società:

Azionista	n. azioni	% sul capitale
Arepo BP S.p.A. *	423.088.505	62,403
Banca Profilo S.p.A.	13.241.267	1,953
Strategy Invest S.r.l.	15.053.096	2,220
Mercato	226.614.988	33,424
Totale	677.997.856	100,000

* Società controllata al 100% da Sator Investments S.à r.l., società integralmente posseduta da Sator Private Equity Fund "A". 8.2. Restrizioni al trasferimento delle azioni Banca Profilo

Alla data del presente Documento non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni.

8.3. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Non sono attualmente in essere deleghe dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

L'ultima autorizzazione assembleare all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie risale all'assemblea del 29 aprile 2014 ed è scaduta il 24 aprile 2015 con l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Titolo III Governance

1. Struttura della *governance* aziendale

Un sistema di governo societario efficiente costituisce per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali.

Nel caso di banche, efficaci assetti organizzativi assumono particolare rilievo alla luce delle caratteristiche che connotano l'attività creditizia e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento.

Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione.

A tal fine rilevano in particolare il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione, dell'Alta Direzione e dell'Organo con funzioni di Controllo, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la chiara individuazione ed attribuzione di ruoli e funzioni, l'efficienza del sistema dei controlli interni, meccanismi di remunerazione ed incentivazione coerenti con le politiche di prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo, l'efficienza del sistema dei controlli interni e flussi informativi atti a consentire la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi oltre ad una trasparente comunicazione endsocietaria.

Il sistema di governo societario adottato dalla Banca è conforme alla normativa applicabile alle società quotate ed alla normativa bancaria e si ispira ai principi ed ai criteri del Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana.

La struttura di *corporate governance*, in linea con il modello di amministrazione e controllo tradizionale prescelto e in conformità con lo statuto si fonda sull'interazione dei seguenti Organi aziendali:

- **Assemblea dei Soci**, quale organo rappresentante l'universalità dei soci;
- **Consiglio di Amministrazione**, quale organo sul quale è incardinata la funzione di supervisione strategica;
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, quale organo incaricato di garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica endo-consiliare, l'effettivo bilanciamento dei poteri, l'assunzione di decisioni informate anche da parte degli Amministratori non esecutivi, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e di circolazione delle informazioni attribuiti dall'articolo 2381, comma 1 del Codice Civile;
- **Collegio Sindacale**, quale organo sul quale è incardinata la funzione di controllo e che ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e di accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime;
- **Comitato per le Remunerazioni**, quale organo cui compete verificare, esaminare ed eventualmente formulare proposte in materia di remunerazione e di incentivazione;
- **Comitato Controllo e Rischi**, quale organo cui compete supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le valutazioni relative all'approvazione del bilancio individuale e

consolidato. Ha inoltre compiti e poteri in materia di operazioni con parti correlate e/o soggetti ad esse connessi.

- **Comitato Nomine**, coinvolto nei processi (i) di nomina e cooptazione dei Consiglieri e dei responsabili delle Funzioni di Controllo, (ii) di verifica della sussistenza dei requisiti per l'assunzione della carica, (iii) di autovalutazione del Consiglio con riferimento all'individuazione del personale da utilizzare, (iv) di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo o in altre posizioni, (v) di individuazione dell'obiettivo (*target*) in termini di quota di genere meno rappresentato.
- **Amministratore Delegato**, cui compete, unitamente al Direttore Generale, la funzione di gestione, sulla base delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato svolge le funzioni di Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai sensi del Codice (nel seguito l'Amministratore Incaricato);
- **Direttore Generale**, che rappresenta il vertice della struttura interna e, come tale, partecipa alla funzione di gestione;
- **Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/01 (OdV)**, quale organo con funzioni di controllo ai sensi del Decreto. Banca Profilo, nella seduta consiliare del 19 dicembre 2013, ha deciso di conformarsi al modello proposto dalla Banca d'Italia in materia prevedendo di investire il Collegio Sindacale dei compiti di OdV. Tale impostazione è stata successivamente attuata con delibera consiliare del 30 gennaio 2014;
- **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF** (il Dirigente Preposto), cui compete la definizione di procedure amministrative e contabili attendibili ed efficaci;
- **Società di Revisione**, cui compete la revisione legale dei conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione

In data 12 novembre 2009, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato l'adozione, in linea con la *best practice* e con la normativa di settore, di un regolamento disciplinante il funzionamento dell'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato tale regolamento in data 10 maggio 2012 al fine di (i) allinearli al nuovo Codice di Autodisciplina per le Società Quotate emanato da Borsa Italiana a dicembre 2011, cui la Banca aderisce; (ii) prevedere l'istituzione in seno al Consiglio di Amministrazione del Comitato Controllo e Rischi ai sensi del disposto dell'articolo 37 del Regolamento Mercati Consob, disciplinandone funzionamento, competenze e composizione. Nell'occasione sono stati aggiornati taluni riferimenti, snelliti alcuni processi e sono state recepite all'interno del regolamento le modalità di nomina e di revoca della Funzione Antiriciclaggio, istituita a luglio 2011.

Il Regolamento è stato ulteriormente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014 in adeguamento alle Nuove Disposizioni di Banca D'Italia, al quale hanno fatto seguito alcuni interventi sia di coordinamento con altri documenti organizzativi aziendali, sia di miglioramento espositivo, sia di formalizzazione di alcune prassi societarie, apportati dal Consiglio di Amministrazione in data 10.03.2016.

Il Regolamento formalizza le modalità di funzionamento e le competenze del Consiglio, nel rispetto delle norme di legge e statutarie, nonché alla luce dei principi e delle regole stabiliti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

All'interno del documento trovano inoltre disciplina, come richiesto dalle Disposizioni i) tempistica e modalità dell'informativa preventiva ai componenti del Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, ii) compiti e doveri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, iii) documentazione e verbalizzazione del processo decisionale, iv) disponibilità ex post della documentazione consiliare, v) invio delle delibere alle autorità di vigilanza, vi) tempistica dell'informativa dell'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento del Consiglio prevede l'istituzione in seno all'organo amministrativo di un Comitato per le Remunerazioni ("Comitato Remunerazioni"), di un Comitato Controllo e Rischi ("Comitato Controllo e Rischi") e di un Comitato Nomine.

Nell'ambito del penultimo aggiornamento, il documento è stato ridenominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati" posto che disciplina oltre al funzionamento, anche composizione e flussi sia del Consiglio di Amministrazione sia, secondo quanto richiesto dalle Disposizioni Banca d'Italia sul Governo Societario, dei Comitati istituiti in seno allo stesso.

Nell'articolo relativo al Funzionamento e ai Flussi Informativi del Consiglio di Amministrazione (i) sono stati formalizzati l'istituzione del Repository dedicato ai lavori consiliari e l'invio - contestuale alla convocazione - di una prima informativa sulle materie trattate; (ii) è stato inoltre ridotto da 5 a 3 giorni l'anticipo per l'invio della documentazione ai fini dei lavori del Consiglio. Tale ultima modifica, oltre a tenere in considerazione le tempistiche necessarie per la messa a punto della documentazione per il Consiglio da parte delle strutture, è coerente con quella praticata da altre banche quotate; (iii) sono state formalizzate tempistica e modalità con cui l'Amministratore Delegato e le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono al Consiglio di Amministrazione e, con riguardo a queste ultime, al Comitato Controllo e Rischi. L'articolo dedicato alle Competenze ha subito un intervento radicale, anche di impostazione, che tiene conto del proliferare di fonti normative nelle quali sono previste specifiche riserve di competenza in capo all'organo con funzione di supervisione strategica. La scelta è stata quindi quella di utilizzare una formulazione sintetica che rimanda, per ciascuna materia, alle varie fonti per una determinazione granulare delle attività demandate al Consiglio. Inoltre, è stato precisato, in aggiunta a quanto già indicato, che il Consiglio è chiamato (i) ad identificare ex ante il proprio profilo quali-quantitativo ottimale e a verificarne successivamente la rispondenza, (ii) a condurre annualmente un'autovalutazione, (iii) a verificare la sussistenza dei requisiti di legge e di autodisciplina in capo a Consiglieri e Sindaci e (iv) ad approvare i piani di successione dell'esecutivo.

L'articolo dedicato alla Composizione del Consiglio di Amministrazione è stato integrato in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza precisando (i) che l'organo con funzione di supervisione strategica deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di genere, di competenze, di esperienze, età e proiezione internazionale, (ii) le caratteristiche dei componenti in termini di consapevolezza, di obblighi e doveri, di disponibilità di tempo, di competenze, di finalità del proprio operato; (iii) il ruolo dei componenti non esecutivi; (iv) la definizione di componente esecutivo in coerenza con le Nuove Disposizioni; (v) che la

nozione di indipendenza cui fare riferimento è unica ed integra sia quella di cui al TUF sia quella di cui al Codice di Autodisciplina per le Società Quotate; (vi) il ruolo assegnato ai Consiglieri Indipendenti all'interno dell'Organo.

L'articolo sulla Nomina e i Compiti degli Organi Delegati e dell'Amministratore Incaricato puntualizza che il sistema delle deleghe deve essere idoneo ad assicurare che il Consiglio non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o per la loro rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dall'esecutivo.

L'articolo sul Ruolo del Presidente è stato riscritto per riflettere le Disposizioni sul Governo Societario che gli dedicano un intero paragrafo.

L'articolo dedicato agli Amministratori Non Esecutivi e quello dedicato agli Amministratori Indipendenti sono stati integrati in adeguamento alle Disposizioni sul Governo Societario laddove qualificano ruolo e profilo dei componenti non esecutivi.

E' stato eliminato l'articolo dedicato alle remunerazioni degli Amministratori posto che la relativa disciplina è riflessa sia nello Statuto Sociale sia nella Politica di Remunerazione pro tempore vigente.

Un ampio intervento è stato condotto sulla disciplina dei Comitati, in parte, di razionalizzazione, raccogliendo nell'articolo 14 tutte le previsioni indistintamente applicabili ai Comitati, in parte, per adeguarne il contenuto alle Nuove Disposizioni. E' stata inoltre prevista l'istituzione del Comitato Nomine.

L'articolo dedicato alle Informazioni societarie è stato integrato per rafforzare l'importanza della riservatezza secondo quanto richiesto dalle Disposizioni sul Governo Societario.

2.1. Convocazione e partecipazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. Il calendario di massima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è fissato dal Presidente, sentito l'Amministratore Delegato, su base trimestrale. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il Presidente fissa il calendario degli eventi societari richiesto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere comunque assicurati: a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste, ove nominato, il Direttore Generale. E' in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti ed i Funzionari che ritiene opportuno.

2.2 Funzionamento e Flussi informativi

Il Consiglio organizza i propri lavori ed opera in modo da garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, ha cura che adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna adunanza siano fornite con congruo preavviso a tutti i Consiglieri e Sindaci. Più in particolare, qualora gli argomenti in discussione siano relativi ad iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti, sono messi a disposizione in apposito Repository web dei lavori del Consiglio di Amministrazione (il Repository) di regola almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione consiliare. In caso di dati e notizie riservate, fermi gli obblighi di disclosure previsti dalla Parte IV del d.lgs 58/98 (TUF), la messa a disposizione può essere ritardata di 1-2 giorni, ma deve sempre avvenire in anticipo rispetto alla riunione. Per iniziative di carattere straordinario, invece, la valutazione è rimessa, caso per caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per ogni argomento posto all'ordine del giorno è predisposta una relazione illustrativa della proposta di deliberazione ovvero una reportistica di dettaglio quando trattasi di dati economici/patrimoniali/statistici a firma dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale. Di regola, una prima informativa sulle materie che verranno discusse è trasmessa contestualmente alla Convocazione.

Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria all'Amministratore Delegato; ciascun Consigliere può comunque richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di formulare proposte di delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione o da chi ne fa le veci e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). Tali verbali sono sottoposti all'approvazione del primo successivo Consiglio utile. Nel frattempo, le deliberazioni assunte sono esecutive.

I verbali delle riunioni consiliari rimangono disponibili per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri e dei componenti il Collegio Sindacale, unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi. Gli atti consiliari sono altresì disponibili per la consultazione da parte degli Amministratori, dei Sindaci Effettivi e del Direttore Generale in formato elettronico all'interno del Repository.

Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Segretario del Consiglio nonché della funzione Legale e Societario.

Su incarico del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la funzione Legale e Societario assicura gli specifici adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni del Consiglio ovvero in adempimento a prescrizioni di legge e regolamentari, nonché tutti quegli adempimenti che si rendono necessari in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

Il Consiglio è competente a verificare la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi che sia adeguato, completo e tempestivo e che consenta di valorizzare i diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.

2.3. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo sul quale è incardinata la funzione di supervisione strategica ed è investito di tutti i poteri di amministrazione ad eccezione di quanto riservato dalla legge all'assemblea dei soci ed esercita tali prerogative in conformità con le previsioni, i doveri e le competenze fissati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, dallo Statuto Sociale nonché con le regole generali indicate dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana (CAD).

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva sulle materie allo stesso riservate dallo Statuto Sociale, dalla regolamentazione interna, anche di Gruppo, e sulle materie che la disciplina di settore tempo per tempo riserva alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica in tema, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: (i) strategia di impresa, pianificazione finanziaria, indirizzi generali di gestione (ii) governo societario e sistema organizzativo, (iii) sistema dei controlli interni, rischi e flussi informativi, (iv) ingresso in nuovi mercati, (v) apertura a nuovi prodotti, (vi) processo ICAAP, (vii) continuità operativa; (viii) remunerazioni e incentivazione; (ix) sistema informativo; (x) continuità aziendale e disaster recovery; (xi) valutazione delle attività aziendali; (xii) esternalizzazione; (xiii) sistemi contabili e di rendicontazione; (xiv) processo di informazione al pubblico e di comunicazione; (xv) verifica della gestione aziendale; (xvi) erogazione di servizi di investimento.

Ai fini della nomina o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione:

- identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione conduce annualmente un'autovalutazione con le finalità ed i criteri previsti nella normativa – anche di autodisciplina – tempo per tempo vigente, secondo un processo formalizzato in apposito regolamento interno; gli esiti sono illustrati in un documento.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza, in capo ai Consiglieri e Sindaci, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 385/93 (TUB); dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti in statuto per l'assunzione di cariche; del rispetto del divieto di *interlocking directorship* previsto dall'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; del limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione (i) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Banca e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei rischi; (ii) **esprime** nella relazione sul governo societario la propria valutazione

sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (iii) **valuta** i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione approva i piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (Amministratore Delegato e Direttore Generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

2.4 Composizione

La composizione del Consiglio di Amministrazione è centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come statutariamente previsto, può variare da un minimo di 9 ad un massimo di 13 e deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli, in linea con quanto previsto dal Profilo Quantitativo ottimale individuato *ex ante* dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2015. In proposito, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, anche in funzione delle specifiche caratteristiche della Banca, il numero ottimale dei propri componenti sia pari a undici. In particolare, all'interno del Consiglio dovranno essere rappresentati:

- un **Presidente** privo di deleghe operative;
- un **Amministratore Delegato**;
- un numero di **componenti non esecutivi** pari ad almeno la metà dei componenti totali;
- un numero minimo di consiglieri **in possesso dei requisiti di indipendenza** pari al maggiore tra un quarto dei **componenti** totali e quanto previsto dall'art. 147-ter, 4° comma del D.lgs 58/98 e, comunque, tale da consentire, a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la composizione di 3 Comitati endo-consiliari in tema di rischi, nomine e remunerazione, composti di soli amministratori indipendenti, che devono distinguersi tra loro per almeno un componente. Ai fini della composizione dei Comitati andrà considerato anche il divieto previsto dall'articolo 37 del Regolamento Mercati Consob con riguardo ad Amministratori indipendenti che siedano sia nel Consiglio della società controllante sia in quello della società controllata quotata.

In termini di genere meno rappresentato, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle indicazioni specificamente fornite dal Comitato Nomine a fronte della seduta del 21 gennaio 2015, ritiene che debba essere prevista la nomina all'interno del Consiglio stesso di un numero di componenti del genere meno rappresentato almeno pari a quello normativamente prescritto (pari ad un quinto dei componenti totali in sede di prima applicazione della Legge n. 120 del 12 luglio 2011).

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;

- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della normativa di riferimento o, in mancanza, in via di autodisciplina;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino con autonomia di giudizio.

Al fine di determinare il profilo teorico del Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha individuato le seguenti aree di conoscenza e di specializzazione ritenute fondamentali nel garantire il corretto assolvimento dei compiti: (i) Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di *performance*; (ii) Mercati finanziari e servizi di investimento; (iii) Dinamiche del sistema macro economico; (iv) Operatività bancaria; (v) Regolamentazione di settore; (vi) Governo dei rischi e sistema dei controlli interni; (vii) Organizzazione aziendale e sistema informativo; (viii) Sistemi di rilevazione contabile. Ciascun candidato, per poter ricoprire l'incarico, deve possedere un adeguato livello di conoscenza con riferimento ad almeno **tre** delle aree identificate.

Inoltre, anche al fine di garantire la presenza all'interno del Consiglio di competenze diffuse e opportunamente diversificate tra tutti i suoi componenti, è richiesto che **ciascuna delle aree di competenza e specializzazione sia rappresentata all'interno del Consiglio stesso da almeno quattro componenti** e che debba essere garantito un appropriato grado di diversità non solo in relazione al genere, come *infra* specificato, ma anche con riferimento alla proiezione internazionale, all'età e all'anzianità nella carica dei singoli Consiglieri, tenuto conto dei diversi ruoli dagli stessi ricoperti all'interno del Consiglio.

La tabella seguente riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla data del 05.05.2016. Si precisa che in data 17.03.2016, con decorrenza 18.03.2016, il Dott. Guido Bastianini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente di Banca Profilo e di Consigliere di Amministrazione e che in data medesima, con decorrenza 18.03.2016, il Prof. Giorgio Di Giorgio è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale occasione il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del venir meno in capo allo stesso del requisito di indipendenza.

L'Assemblea ordinaria del 26.04.2016 ha (i) confermato quale Consigliere la Dott.ssa Ezilda Mariconda cooptata dal Consiglio di Amministrazione del 5.11.2015 in sostituzione della Dott.ssa Francesca Giannone, (ii) integrato il Consiglio di Amministrazione nominando Consigliere il Dott. Vladimiro Giacché.

Nominativo	Carica	In carica	Esecutivo ³	Indipendenza	N. altri	Comitati
------------	--------	-----------	------------------------	--------------	----------	----------

³ Ai sensi della Direttiva n. 15 sono componenti esecutive (i) i Consiglieri che sono membri del Comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; (ii) i Consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico

		dal			N. altri incarichi ⁴	incarichi in società del Gruppo	Consiliari
Giorgio Di Giorgio	C P	24.04.2015 18.03.2016	No	No	3	1	No
Giacomo Garbuglia	C VP	24.04.2015 07.05.2015	No	No	13	1	No
Fabio Candeli	C AD AI	24.04.2015 07.05.2015	Sì	No	5	3	No
Vladimiro Giacché	C	26.04.2016	No	No	1	0	No
Ezilda Mariconda	C	26.04.2016	No	No	1	0	No
Giovanni Maggi	C	24.04.2015	No	Sì	6	0	CN
Umberto Paolucci	C	24.04.2015	No	Sì	1	0	P.CR CN
Francesco Perrini	C	24.04.2015	No	Sì	2	0	P.CCR CR
Paola Profeta	C	24.04.2015	No	Sì	1	0	P.CN CCR
Carlo Puri Negri	C	24.04.2015	No	No	7	0	No
Serenella Rossano	C	24.04.2015	No	Sì	10	0	CR CCR

Legenda:

- P: Presidente
- VP: Vice Presidente
- AD: Amministratore Delegato
- AI: Amministratore Incaricato
- C: Consigliere
- CCR: Comitato Controllo e Rischi
- CR: Comitato Remunerazioni
- CN: Comitato Nomine

La composizione del Consiglio di Amministrazione in carica è conforme alle disposizioni previste dall'art. 37 del Regolamento Mercati Consob, alle disposizioni di Banca d'Italia in tema di organizzazione e governo societario delle banche del gennaio 2012, nonché di quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 (cd. "Legge di stabilità 2012") in materia di partecipazioni personali incrociate. Si segnala che ai fini della nomina dei Consiglieri si è tenuto altresì conto della legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dell'art. 147 *ter* del TUF dalla stessa modificato, al fine di assicurare un'adeguata presenza di esponenti del genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione.

2.5 Amministratori

di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; (iii) i consiglieri che rivestono le cariche sub (i) o gli incarichi sub (ii) in qualsiasi società del Gruppo. In tale ambito e a tali fini, per "gestione aziendale" si intende lo svolgimento di un'attività manageriale di amministrazione di qualunque area del business aziendale nel perseguimento dell'oggetto sociale.

⁴ In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Principi generali, ruolo e responsabilità

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa, indipendenza di giudizio ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti nell'ambito dei principi etici definiti dal Consiglio in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Ciascun Amministratore informa il Consiglio di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante ai fini delle valutazioni ai sensi dell'art. 36 del D.L. Salva Italia, così come di ogni modifica atta ad incidere sul possesso dei requisiti di legge, statutari e di autodisciplina.

L'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte dai Consiglieri nelle predette Società.

Nelle more dell'introduzione di un limite normativamente stabilito, la Banca reputa compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società il numero massimo di incarichi quale Amministratore o Sindaco in 5 società quotate, compresa la Società medesima, entro il limite complessivo di 15 incarichi di Amministratore o Sindaco in società, compresa la Società stessa.

Nel calcolo del numero totale di Società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tiene conto delle Società facenti parte del Gruppo cui appartiene la Banca. Le cariche ricoperte in Società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Banca, sono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

La Banca è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arepo ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile. Anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento, ciascun Amministratore è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni aventi – quale obiettivo prioritario – la creazione di valore per tutti gli azionisti.

Presidente

Il ruolo assegnato al Presidente nell'ambito della *governance* aziendale è conforme a quanto previsto dalla normativa bancaria (cfr. in particolare le disposizioni sul governo societario della Banca d'Italia, di cui alla circolare n. 285/2013).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spetta promuovere l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, deve mantenere un ruolo *super partes* a garanzia del buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione e della circolarità delle informazioni. Si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati endo-consiliari con cui scambia informazioni su base continuativa. Al Presidente, che non ha un ruolo esecutivo, competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e gli

eventuali poteri che il Consiglio di Amministrazione decida espressamente di delegare. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è in ogni caso precluso lo svolgimento di funzioni gestionali.

Non contrasta con questa previsione il ruolo statutariamente sancito in capo al Presidente nel processo di assunzione, in caso di urgenza, da parte dell'Amministratore Delegato di deliberare di competenza del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. A tal fine provvede affinché (i) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie in discussione; (ii) la documentazione a supporto della deliberazione – in particolare quella resa ai componenti non esecutivi – sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno;
- nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare, assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
- laddove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, prevede e promuove occasioni di incontro tra tutti i Consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche.
- assicura che (i) il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) siano predisposti e attuati programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi aziendali e piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo (AD e DG);
- favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

I poteri assegnati dal Consiglio di Amministrazione al Presidente sono indicati all'interno del documento aziendale denominato "Poteri Delegati" tempo per tempo vigente.

Amministratori Indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo annovera 5 Consiglieri indipendenti ai sensi della nozione statutaria che integra quella dell'art 148, comma 3 del TUF con quella del Codice. Il Consiglio valuta, sulla base dei criteri nel seguito indicati, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza in capo agli Amministratori qualificatisi come tali:

- i) in occasione della nomina (maggio 2015);
- ii) con cadenza annuale (da ultimo nel Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2016).

L'esito della valutazione è reso noto, in occasione della nomina, mediante Comunicato Stampa e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs 58/98 (TUF). Nel processo di verifica interviene anche il Comitato Nomine.

Il Presidente ha cura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.

Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1. del vigente Codice di Autodisciplina per le società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato ed accertato in occasione della riunione del 10 marzo 2016, la permanenza in capo ai Consiglieri dichiaratisi tali del requisito di indipendenza sia ai sensi del TUF sia del Codice di Autodisciplina per le società quotate.³

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

In tali adunanze, il ruolo di Presidente è svolto dal Consigliere indipendente designato dai Consiglieri indipendenti in occasione della prima seduta dei soli Amministratori indipendenti.

Amministratori Non esecutivi

Alla data del 5 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Banca annovera 10 Amministratori non esecutivi su 11.

Sono componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione (i) i Consiglieri membri del Comitato Esecutivo, se previsto, o che sono destinatari di deleghe di gestione o che svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; (ii) i Consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella Banca, avendo l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; (iii) i Consiglieri che rivestono le cariche sub (i) o gli incarichi sub (ii) in qualsiasi società ricompresa nel perimetro del Gruppo bancario Banca Profilo.

In tale ambito e a tali fini, per "gestione aziendale" si intende lo svolgimento di un'attività manageriale di amministrazione di qualunque area del **business** aziendale nel perseguimento dell'oggetto sociale.

La prevalenza di Amministratori non esecutivi all'interno dell'organo amministrativo consente agli stessi di svolgere una reale funzione di contrappeso nei confronti degli Amministratori esecutivi e del *management* della Banca, come richiesto dalle Nuove Disposizioni.

Il regolamento del Consiglio di Amministrazione pone in capo agli Amministratori non esecutivi il dovere di:

³ Il Prof. Giorgio Di Giorgio dichiaratosi indipendente in sede di nomina assembleare (24 aprile 2015), in data 17.03.2016, con decorrenza 18.03.2016, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca ed in tale occasione ha dichiarato il venir meno del requisito di indipendenza.

- (i) acquisire, anche avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal *management*, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;
- (ii) non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- (iii) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- (iv) partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha delegato proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, fissandone i relativi poteri.

L'Amministratore Delegato, cui compete, unitamente al Direttore Generale, la funzione di gestione, compie tutti gli atti necessari all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato assicura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione (i) di regola mensilmente, in occasione delle riunioni consiliari, salvo quanto riportato al successivo punto (ii), mediante apposito schema di *reporting* standardizzato, almeno sulle seguenti materie: andamento delle aree di *business* e del rischio, principali progetti, altri temi rilevanti anche con riferimento alle controllate e (iii) trimestralmente, in occasione dell'approvazione delle situazioni contabili annuali ed infra-annuali, attraverso i documenti contabili (annuali, semestrali, trimestrali) in approvazione. In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, con il parere favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Consiglio, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza del Consiglio dalla legge o dallo statuto.

L'Amministratore Delegato è qualificabile come il principale responsabile della gestione dell'impresa (*Chief Executive Officer*). Alla data del presente Documento non ricorre la situazione di *interlocking directorate* prevista dal Criterio applicativo 2.C.5 del Codice in quanto l'Amministratore Delegato di Banca Profilo non è amministratore di un altro emittente, non appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo, di cui è *Chief Executive Officer* un amministratore di Banca Profilo.

Ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sul Sistema dei Controlli Interni, il Sistema Informativo e la Continuità Operativa, l'Amministratore Delegato, cui compete, unitamente al Direttore Generale, la funzione di gestione, cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti della disciplina di vigilanza in materia, monitorandone nel continuo il rispetto. Con riferimento al rischio informatico, l'Amministratore Delegato ha il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema

informativo. In relazione alla responsabilità e ai compiti assegnati in tale ambito, l'Amministratore Delegato è dotato di specifiche competenze tecnico – manageriali.

In particolare, l'Amministratore Delegato:

1. definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi.
In tale ambito:
 - a) agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca. In particolare, sono sviluppati e attuati programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo;
 - b) esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se del caso, le autorizza; di tali operazioni informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
2. cura l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati;
3. definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
4. nell'ambito del RAF, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
5. pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
6. predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
7. assicura:
 - a) la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
 - b) una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di reporting;
8. dà attuazione al processo ICAAP curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF;
9. con riferimento all'adeguatezza, alla funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e all'affidabilità del sistema informativo, e alla sua corretta gestione e sviluppo, l'Amministratore Delegato:

- a) approva gli standard di data governance, le procedure di gestione dei cambiamenti e degli incidenti (ove del caso, in raccordo con le procedure del fornitore di servizi) e, di norma con cadenza annuale, il piano operativo delle iniziative informatiche, verificandone la coerenza con le esigenze informative e di automazione delle linee di business nonché con le strategie aziendali;
- b) valuta almeno annualmente le prestazioni della funzione ICT rispetto alle strategie e agli obiettivi fissati, in termini di rapporto costi / benefici utilizzando sistemi integrati di misurazione delle prestazioni, assumendo gli opportuni interventi e iniziative di miglioramento;
- c) approva almeno annualmente la valutazione del rischio delle componenti critiche nonché la relazione sull'adeguatezza e costi dei servizi ICT e relaziona il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora il regolare svolgimento dei processi di gestione e di controllo dei servizi ICT e, a fronte di anomalie rilevate, pone in atto opportune azioni correttive;
- e) assume decisioni tempestive in merito a gravi incidenti di sicurezza informatica e fornisce informazioni al Consiglio di Amministrazione in caso di gravi problemi per l'attività aziendale derivanti da incidenti e malfunzionamenti.

I poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato sono indicati, suddivisi per materia, all'interno del documento aziendale denominato "Poteri Delegati" tempo per tempo vigente.

2.6. Comitati endoconsiliari

Le Disposizioni di Banca d'Italia sul governo societario prevedono che, nelle realtà aziendali di maggior complessità operativa, quale è Banca Profilo, siano costituiti, all'interno dell'organo sul quale è incardinata la funzione di supervisione strategica, comitati specializzati in materia di remunerazione, rischi e nomine composti anche da Amministratori indipendenti, con compiti istruttori, consultivi, propositivi. Ciò al fine di agevolare l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

In applicazione delle Nuove Disposizioni, del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate e dell'art. 37 del Regolamento Mercati Consob, il Consiglio di Banca Profilo ha istituito al suo interno 3 Comitati specializzati nelle predette materie, composti di soli amministratori indipendenti, che si distinguono tra loro per un componente.

Ciascun Comitato è composto da 3 membri. Ove sia presente un Consigliere Indipendente eletto dalle minoranze, è previsto esso faccia parte di almeno un Comitato. I lavori dei Comitati sono coordinati da un Presidente nominato dal Consiglio all'atto della costituzione. Su invito del Presidente del Comitato e con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno sono chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti, anche esecutivi, del Consiglio e/o di strutture organizzative interne alla Banca.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti e

dispongono, ciascuno, di risorse finanziarie in misura sufficiente a garantirne l'indipendenza operativa.

La Banca fornisce adeguata informativa, nell'ambito della "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari" di cui all'art. 123-bis d.lgs 58/98, sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio.

In tale ambito la Banca precisa il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro. Per quanto non espressamente statuito nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, si applicano le norme di legge e statutarie riguardanti il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

I Comitati ricevono i flussi previsti dal Regolamento di coordinamento e collaborazione tra le funzioni e gli organi con compiti di controllo.

2.6.1 Comitato Remunerazioni

Il Comitato Remunerazioni è stato istituito il 12 novembre 2009. Le competenze ascritte al Comitato Remunerazioni integrano le previsioni in materia delle Nuove Disposizioni e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Il Comitato Remunerazioni si riunisce ogniqualvolta sia necessario discutere argomenti rientranti nella sua sfera di competenza. La documentazione per il Comitato è predisposta dalle Funzioni Risorse Umane, Pianificazione e Controllo e *Risk Management* in funzione dell'argomento trattato e, in linea generale, è presentata dall'Amministratore Delegato o, per decisioni che lo riguardano, direttamente dal Responsabile della Funzione Risorse Umane o della Funzione *Risk Management*, in base alle rispettive competenze.

Almeno un componente del Comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina in seno al Comitato medesimo. Nello specifico, con riferimento al Comitato in carica, tale valutazione è stata condotta nell'ambito del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2015.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno un componente del Collegio Sindacale. Ciò al fine di garantire un corretto scambio di informazioni di reciproco interesse e il coordinamento per lo svolgimento dei rispettivi compiti in materia di remunerazioni.

Su invito del Presidente del Comitato il responsabile della Funzione *Risk Management* partecipa alle riunioni del Comitato Remunerazioni in cui sono discussi i sistemi di incentivazione, al fine di assicurare che gli stessi siano adeguatamente corretti per tenere conto di tutti i rischi assunti dalla Banca secondo metodologie coerenti con quelle che la Banca adotta per la gestione dei rischi.

Il Comitato ha funzioni propositive e consultive. In particolare:

1. elabora proposte per il Consiglio riguardanti le seguenti materie: i) *policy* di remunerazione del personale (componenti del Consiglio di Amministrazione,

- Amministratore Delegato e Direttore Generale, componenti del *Collegio Sindacale*, dipendenti e collaboratori); ii) piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
2. ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione ed incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle Disposizioni sulle Remunerazioni Parte Prima, Titolo IV, capitolo 2, sezione II, par. 2 e dalla Politica di Remunerazione;
 3. vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale;
 4. ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;
 5. cura, con l'assistenza del Segretario, la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
 6. collabora con gli altri comitati interni al Consiglio di Amministrazione, in particolare con il Comitato Controllo e Rischi;
 7. assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
 8. si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
 9. fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), compresa l'Assemblea.

Qualora la decisione riguardi uno dei membri del Comitato, tale membro non partecipa alla riunione.

Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il Comitato Remunerazioni verifica preventivamente che detto consulente non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio e ne dà atto nel relativo verbale.

Il Comitato è così composto:

Nome e Cognome	Carica
Umberto Paolucci	Presidente del Comitato Consigliere non esecutivo e indipendente
Francesco Perrini	Membro del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente
Serenella Rossano	Membro del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente

I membri del Comitato sono stati nominati per il periodo scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, in coerenza con la scadenza del rispettivo mandato di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito in loro favore un compenso annuo lordo aggiuntivo pari ad Euro 5.000 ciascuno.

2.6.2 Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi è stato istituito il 10 maggio 2012.

Le competenze ascritte al Comitato Controllo e Rischi di cui al Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (di seguito "Regolamento CdA") integrano le previsioni sia delle Disposizioni sul Governo Societario sia del Codice di Autodisciplina.

Almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Con riferimento al Comitato in carica, tale valutazione è stata effettuata il 7 maggio 2015, all'atto della nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi.

Le riunioni del Comitato sono coordinate dal Presidente del medesimo e sono regolarmente verbalizzate. Alle riunioni del Comitato partecipano l'Amministratore Incaricato e almeno un componente del Collegio Sindacale. In particolare, il Comitato Controllo e Rischi ed il Collegio Sindacale scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Il Comitato Controllo e Rischi si riunisce di norma con cadenza trimestrale ovvero ogniqualvolta sia necessario discutere argomenti rientranti nella sua sfera di competenza. Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare con adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le valutazioni relative all'approvazione del bilancio individuale e consolidato. Il Comitato ha inoltre compiti e poteri in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti ad essi Connessi sia di maggiore sia di minore rilevanza, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla regolamentazione approvata in materia dalla Banca ai sensi della vigente normativa.

Con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi il Comitato:

- individua e propone, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, i responsabili delle Funzioni aziendali di Controllo da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e sul rispetto dei requisiti che devono caratterizzare le funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali punti di

- debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tale fine valuta le proposte dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
 - verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino alle indicazioni e alle linee del Consiglio di Amministrazione e coadiuva quest'ultimo nella redazione e nell'aggiornamento del documento di coordinamento previsto dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013;
 - valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e con il Collegio Sindacale;
 - supporta il Consiglio di Amministrazione (a) nella definizione ed approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF il Comitato svolge l'attività valutativa e propositiva a supporto del Consiglio di Amministrazione; (b) nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, ivi inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi;
 - ferme le competenze del Comitato Remunerazioni, il Comitato Controllo e Rischi accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF di Gruppo;
 - ove ritenuto necessario ed opportuno, richiede verifiche ad hoc alle Funzioni di Controllo;
 - su richiesta, fornisce consulenza nella valutazione di operazioni in conflitto di interesse;
 - istruisce argomenti su richiesta dell'Amministratore Incaricato e dei Responsabili delle Funzioni di Controllo;
 - supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione annuale dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia; riferisce al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale, le proprie valutazioni circa l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - supporta il Consiglio di Amministrazione nella redazione della relazione sul governo societario in relazione alle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
 - riferisce al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale, sull'attività svolta;
 - identifica tutti i flussi informativi che ad esso devono essere indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza) e può accedere a tutte le informazioni aziendali rilevanti così come interloquire direttamente con le Funzioni aziendali di controllo;
 - svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito, attribuirgli.

Per quanto concerne le operazioni con Parti Correlate e Soggetti ad essi Collegati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia ed a quanto previsto dalla regolamentazione interna al riguardo, il Comitato:

- esprime un parere non vincolante e motivato sull'interesse della Società al compimento di operazioni con parti correlate di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- con riferimento alle operazioni con parti correlate di Maggiore Rilevanza (i) è coinvolto nelle fasi delle trattative ed istruttoria dell'operazione ed ha la facoltà di richiedere informazioni e/o formulare osservazioni ai soggetti che partecipano alle predette fasi; (ii) alle condizioni, modalità e termini stabiliti dalla regolamentazione interna in materia, esprime un parere vincolante in merito all'operazione e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza sostanziale e sulla correttezza delle relative condizioni;
- al fine del rilascio dei pareri di cui ai precedenti alinea, il Comitato può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti di propria scelta, purché nel rispetto dei limiti di spesa, ove previsti, delle condizioni e dei termini stabiliti dalla regolamentazione interna in materia.

Qualora uno o più membri del Comitato risultino correlati rispetto ad un'operazione, operano i meccanismi di sostituzione previsti dalla regolamentazione interna in materia cui espressamente si rimanda per tutto quanto qui non previsto e/o disciplinato.

L'attuale Comitato Controllo e Rischi è così composto:

Nome e Cognome	Carica
Francesco Perrini	Presidente del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente
Paola Profeta	Membro del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente
Serenella Rossano	Membro del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente

I membri del Comitato Controllo e Rischi sono stati nominati il 7 maggio 2015 per il periodo scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, in coerenza con la scadenza del rispettivo mandato di amministrazione ed è stato loro attribuito un compenso aggiuntivo lordo di Euro 5.000 ciascuno.

2.6.3 Comitato Nomine

Il Comitato Nomine è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014 e si riunisce ogniqualvolta sia necessario discutere argomenti rientranti nella sua sfera di competenza.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno un componente del Collegio Sindacale.

Ciò al fine di garantire un corretto scambio di informazioni di reciproco interesse e il coordinamento per lo svolgimento dei relativi compiti.

Il Comitato Nomine svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato e Direttore Generale nei seguenti processi:

- nomina o cooptazione dei Consiglieri tenuto conto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario in materia di Composizione del Consiglio di Amministrazione e del profilo quali – quantitativo ottimale. Con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, il Comitato – fermi restando gli obblighi posti dall'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, - fissa un obiettivo (*target*) in termini di quota di genere meno rappresentato e predispone un piano per accrescere questa quota sino al *target* fissato. L'obiettivo di genere individuato (*target*), il piano e la sua attuazione sono resi pubblici nell'ambito dell'informativa che la Banca deve rendere ai sensi del "terzo pilastro";
- collabora col Comitato Controllo e Rischi nell'individuazione e nella proposta dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- autovalutazione degli organi attraverso la proposta del personale chiamato a condurre tale processo secondo quanto previsto dal Regolamento Interno di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione;
- verifica dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 del TUB (onorabilità, professionalità, indipendenza); in tali casi, laddove la verifica riguardi il requisito di indipendenza di un membro del Comitato Nomine, lo stesso si asterrà dal prendere parte alla valutazione;
- definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (AD e DG) o in altre posizioni, secondo quanto previsto dalla Normativa, anche organizzativa interna, tempo per tempo vigente.

Il Comitato Nomine svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito, attribuirgli.

L'attuale Comitato Nomine è così composto:

Nome e Cognome	Carica
Paola Profeta	Presidente del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente
Giovanni Maggi	Membro del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente
Umberto Paolucci	Membro del Comitato Consigliere non esecutivo ed indipendente

I membri del Comitato Nomine sono stati nominati il 7 maggio 2015 per il periodo scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, in coerenza con la scadenza del rispettivo mandato di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito in favore di ciascun membro un compenso annuo lordo aggiuntivo pari ad Euro 5.000.

Titolo IV Struttura Organizzativa

1. Assetti organizzativi generali ed organigramma

Gli assetti organizzativi e l'organigramma, tempo per tempo vigenti, sono ricompresi e descritti all'interno del Regolamento Aziendale.

Tale Regolamento risponde all'esigenza di allineare la struttura organizzativa interna alle Disposizioni, dotando la società di strutture organizzative snelle a supporto del nuovo modello di *business* adottato dalla Banca, tali da consentire l'univoca e formalizzata individuazione di compiti e responsabilità ad ogni livello della struttura aziendale e da coniugare efficienza e piena rispondenza alle esigenze di *governance* interna.

A tal fine, la struttura aziendale è articolata in:

- aree di *business*, che forniscono i servizi e gestiscono le relazioni con i clienti e con il mercato;
- aree operative, che svolgono le attività di supporto alle decisioni strategiche e alla gestione della banca;
- funzioni di *staff*, che supportano il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle loro attività;
- funzioni di *linea*, che svolgono, all'interno dell'area di appartenenza, le diverse attività di competenza;
- unità (o *desk*), che costituiscono entità specializzate all'interno delle funzioni più complesse per garantire lo svolgimento efficiente delle attività.

Le aree di *business* si suddividono in:

- Area *Private Banking*, che realizza le strategie commerciali della Banca gestendo e sviluppando le relazioni con i clienti *private* e istituzionali;
- Area *Canali Digitali*, che sviluppa e commercializza l'offerta di prodotti e servizi alla clientela in modalità digitale;
- Area *Investment Banking*, che assicura ai clienti aziende ed imprenditori una gamma completa di servizi di consulenza ed assistenza per supportare in maniera integrata le loro esigenze di gestione strategica degli *asset* aziendali;
- Area *Asset Management*, che presta il servizio di gestione individuale di portafogli;
- Area *Marketing, Prodotti e Servizi*, che definisce, sviluppa e realizza la gamma di prodotti e servizi offerti dalla Banca e supporta le attività di sviluppo commerciale;
- Area *Finanza*, che svolge le attività di negoziazione di strumenti finanziari a servizio dei clienti della Banca, oltre a gestire le posizioni proprie.

Le aree operative accorpano tutte le attività di supporto alla gestione ordinaria della banca e sono:

- Area *Amministrazione*, che gestisce le attività contabili, fiscali e di segnalazione;
- Area *Sistemi e Operations*, che gestisce i sistemi informativi, le attività di *operations* (*middle e back office*) ed i servizi interni ed esterni;
- Area *Risorse Umane e Organizzazione*, che gestisce le tematiche connesse alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane e dei processi organizzativi interni.


Dal punto di vista gerarchico, la funzione *Internal Audit* risponde gerarchicamente e funzionalmente al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce direttamente e senza restrizioni; tale collocazione ne assicura la dovuta autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura aziendale, garantendo pertanto obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei compiti.

Le funzioni di *staff* Legale e Societario e Pianificazione e Controllo rispondono gerarchicamente e funzionalmente all'Amministratore Delegato; le funzioni di *staff Risk Management e Compliance e Antiriciclaggio* rispondono gerarchicamente all'Amministratore Delegato e funzionalmente al Consiglio di Amministrazione. La collocazione delle funzioni di *staff* è atta anche a preservarne, in particolare laddove richiesto dalla normativa, come nel caso del *Risk Management* e della Funzione *Compliance e Antiriciclaggio*, l'indipendenza rispetto alla struttura aziendale.

Sia le aree di *business* sia le aree operative rispondono gerarchicamente al Direttore Generale, che, conformemente alle Disposizioni, rappresenta il vertice della struttura interna e, come tale, partecipa alla funzione di gestione.

La contemporanea presenza, all'interno dell'organizzazione aziendale, di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale si giustifica per le caratteristiche di particolare complessità operativa della Banca che i) consolida tre società, fra queste una banca svizzera, ii) presta tutti i servizi di investimento e iii) è quotata sul Mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La struttura organizzativa illustrata è riflessa nell'organigramma aziendale di seguito riportato.



Al fine di assicurare indirizzi unitari e condivisi è stata inoltre prevista l'esistenza di Comitati Interni dettagliati nel successivo paragrafo 3.

2. Il Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 11 giugno 2009 ha nominato un Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, fissandone i relativi poteri.

Il Direttore Generale supporta l'Amministratore Delegato nella gestione corrente e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale riferisce nel continuo all'Amministratore Delegato sull'andamento aziendale.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale sono indicati, suddivisi per materia, all'interno del documento aziendale denominato "Poteri Delegati" tempo per tempo vigente.

3. Comitati Interni

Al fine di assicurare un miglior governo ed una miglior gestione dell'ordinaria attività della Banca, assicurando indirizzi unitari e partecipativi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione di appositi Comitati Interni con competenze (deliberative o consultive) su specifiche aree di attività che la Banca svolge.

I Comitati Interni sono i seguenti:

- Management Committee;
- Comitato Crediti;

- Comitato Rischi;
- Comitato Politiche Commerciali;
- Comitato Asset Management;
- Comitato *Advisory*.

Essi sono validamente costituiti con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto alla partecipazione (*quorum costitutivo*) e, in ogni caso, con un numero di partecipanti non inferiore a tre.

I Comitati, qualora investiti di specifici poteri deliberativi, sono presieduti dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale, laddove prevista la loro partecipazione, salvo diversamente specificato; deliberano a maggioranza degli aventi diritto al voto (*quorum deliberativo*) e, in caso di parità, il voto del Presidente del Comitato viene considerato doppio.

La Segreteria dei singoli Comitati cura:

la convocazione del Comitato;

- la verbalizzazione delle riunioni;
- la trasmissione dei verbali alle strutture interessate;
- la conservazione degli atti.

Nello specifico, i verbali dei Comitati, redatti dalla Segreteria del Comitato interessato, sono diffusi a cura della Segreteria ai componenti, e, se non pervengono richieste di modifiche entro il termine indicato nella comunicazione di invio del verbale, il verbale stesso viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed archiviato, unitamente all'eventuale documentazione di supporto esaminata, a cura della Segreteria del Comitato.

3.1. Management Committee

Missione

Discutere ed individuare nuove proposte per la realizzazione di iniziative di crescita e di sviluppo della Banca, in coerenza con gli obiettivi e le linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione.

Analizzare l'andamento delle principali iniziative poste in essere, garantendone la coerenza complessiva e indirizzando le possibili sinergie tra le diverse Aree di *business*.

Esaminare l'andamento delle diverse Aree di *business*, valutandone la rispondenza rispetto alle attese di *budget*.

Favorire il costante allineamento tra la Aree di *business* e le Aree operative.

Il Comitato non ha funzioni deliberative.

Modalità di Funzionamento

Componenti: Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabili delle Aree di *business*, delle Aree operative ed eventuali Responsabili territoriali. Il Comitato è

presieduto da persona designata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Al Comitato possono essere inviati a partecipare di volta in volta, in base alle tematiche trattate, altri Responsabili di funzione.

Frequenza: si riunisce di norma con cadenza mensile.

Segreteria: Pianificazione e Controllo.

3.2. Comitato Crediti

Missione

Assumere le decisioni sulle proposte di concessione, rinnovo o conferma degli affidamenti elaborate dal Responsabile della funzione Crediti, nell'ambito delle autonomie previste dai Poteri Delegati e dal "Regolamento del Credito".

Definire le politiche di recupero credito e deliberare in materia di transazioni, svalutazioni e previsioni di perdite su crediti, valutando costantemente il livello di esposizione della Banca al rischio di credito.

Esprimere, su richiesta, specifici pareri in merito alle decisioni di competenza dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione in ordine ad affidamenti e facoltà gestionali che richiedono la delibera di tale Organi.

Verificare il regolare funzionamento del processo del credito, individuando e proponendo eventuali modifiche tese a migliorarne i livelli di efficienza, efficacia e affidabilità, in coerenza con le normative vigenti.

Il Comitato ha funzioni deliberative.

Modalità di funzionamento

Componenti: Amministratore Delegato, Direttore Generale, responsabile dell'Area *Marketing*, Prodotti e Servizi e responsabile della funzione Pianificazione e Controllo.

Partecipano al Comitato i responsabili della funzione Crediti e della funzione *Operations* che presentano le proposte in qualità di funzioni istruttoria e pre-istruttoria, privi del diritto di voto.

Partecipa inoltre con ruolo consultivo, senza diritto di voto, il Responsabile della Funzione *Risk Management*.

Frequenza: si riunisce secondo le esigenze, di norma con cadenza quindicinale.

Funzione Proponente: funzione Crediti.

Segreteria: funzione Crediti.

3.3 Comitato Rischi

Missione

Definire le linee guida per la gestione della posizione di rischio complessiva della Banca (credito, tasso, cambio, liquidità, operativo) da sottoporre agli Organi competenti.

Identificare, misurare e controllare l'esposizione alle singole fattispecie di rischio, nonché gestire l'esposizione complessiva anche tenendo conto delle possibili correlazioni esistenti fra i diversi fattori di rischio.

Autorizzare il superamento temporaneo ovvero la temporanea riallocazione delle fattispecie di limiti previsti dal Regolamento Finanza, secondo le modalità previste dal Regolamento medesimo.

Valutare eventuali azioni di indirizzo o correttive dove necessario intraprendendo, in particolare, tutti gli interventi operativi volti a superrare emergenze di Liquidità così come dettagliato nella relativa *Policy "Contingency Liquidity Plan"*.

Supervisionare i processi di *risk management* in coerenza con il modello di *business* e il grado di esposizione ai rischi stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Verificare e monitorare che la Banca si doti di sistemi che consentano la gestione dei rischi, come sopra definiti.

Accertare che siano mantenuti adeguati controlli interni a tutela dell'integrità del processo di gestione e controllo dei rischi.

Il Comitato ha funzioni deliberative.

Modalità di funzionamento

Componenti: Amministratore Delegato, Direttore Generale, Co-Responsabili dell'Area Finanza, responsabile della funzione *Risk Management*, responsabile della funzione Pianificazione e Controllo.

In qualità di funzione proponente la Funzione *Risk Management* partecipa al Comitato con ruolo consultivo, senza diritto di voto.

Al Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili delle Funzioni Tesoreria, Mercati Azionari e Mercati Obbligazionari.

Frequenza: si riunisce secondo le esigenze, di norma con cadenza almeno mensile.

Funzione Proponente: funzione *Risk Management*.

Segreteria: funzione *Risk Management*.

3.4. Comitato di Politiche Commerciali

Missione

Verificare periodicamente il livello di qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela sia private sia istituzionale e l'adeguatezza rispetto alle esigenze della stessa, sia in termini di contenuti che di posizionamento di *pricing*.

Determinare la gamma prodotti (Gamma Prodotti) della Banca tempo per tempo vigente per la Clientela, definendo altresì il target specifico di clientela per ogni prodotto/servizio offerto.

Formulare a beneficio dell'Amministratore delegato proposte circa il listino della Banca, ovvero il livello dei prezzi target per ogni prodotto/servizio offerto.

Valutare possibili nuove modalità di interazione con la clientela e strategie di crescita del mercato, sulla base dell'esperienza diretta delle strutture commerciali.

Coadiuvare l'Amministratore Delegato nella definizione e nella revisione delle caratteristiche essenziali delle linee di gestione, in particolare dei profili di rischio/rendimento e dei parametri di riferimento (Politiche di Prodotto), anche sulla base di eventuali indicazioni tecniche fornite dal Comitato Asset Management.

Il comitato ha funzioni deliberative.

Modalità di funzionamento

Componenti: Amministratore Delegato, che lo presiede, Responsabile dell'Area Private Banking, Responsabile dell'Area Marketing, Prodotti e Servizi, uno dei Co-Responsabili dell'Area Finanza.

Qualora il Comitato sia chiamato a deliberare sulla Gamma Prodotti o svolga funzioni di proposta circa il listino della Banca vengono invitati a partecipare con funzioni consultive i Responsabili delle Funzioni Compliance e Antiriciclaggio e Risk Management.

Al fine di garantire un apporto di competenze tecnico specialistiche al Comitato possono essere invitati a partecipare, privi del diritto di voto, i Responsabili delle Funzioni dell'Area Private Banking, dell'Area Marketing, Prodotti e Servizi, dell'Area Finanza, il Responsabile dell'Area Asset Management.

Frequenza: si riunisce secondo le esigenze, di norma con cadenza bimestrale .

Segreteria: Area Marketing, Prodotti e Servizi

3.5 Comitato Asset Management

Missione

Definire, valutando gli scenari economici e dei mercati di riferimento e le indicazioni di *Asset Allocation* Strategica fornite dal Consiglio di Amministrazione, i criteri di selezione degli investimenti, le Politiche di Investimento e l'*Asset Allocation* Tattica per la costruzione dei Portafogli Modello delle singole linee di gestione, come previsto dal "Processo di Investimento", tenuto conto delle Strategie di Investimento e delle Politiche di Prodotto tempo per tempo vigenti.

Verificare il rispetto da parte dei gestori:

- delle indicazioni fornite dal Comitato stesso e dal Direttore Investimenti;
- dei limiti in materia di Conflitto di Interesse e degli altri specifici limiti tempo per tempo vigenti;
- dei profili di rischiosità delle singole linee, sulla base dei dati e delle analisi fornite dalla Funzione *Risk Management*;

valutando possibili azioni correttive/di rientro o giustificando, se del caso, eventuali eccezioni. Verificare le liste per strumento utilizzate dai gestori per l'implementazione dei Portafogli Modello.

Analizzare il rendimento delle linee di gestione, valutando il loro andamento rispetto ai relativi *benchmark* di riferimento, individuando le cause dei principali scostamenti e valutando le opportune azioni correttive.

Formulare proposte per l'Amministratore Delegato in termini di modifica delle Politiche di Prodotto vigenti.

Il Comitato ha funzioni deliberative.

Modalità di Funzionamento

Componenti: Direttore Generale, che lo presiede, Responsabile dell'Area *Asset Management* (che ricopre il ruolo di Direttore Investimenti), Responsabile dell'Area Marketing, Prodotti e Servizi, Co-Responsabile dell'Area Finanza.

I gestori responsabili delle linee di prodotto partecipano senza diritto di voto.

E' prevista inoltre la facoltà di inserire tra i componenti anche uno o più membri esterni alla Banca di comprovate competenze tecniche nell'ambito dei mercati e degli strumenti finanziari.

Al fine di garantire un apporto di competenze tecniche qualificate e diversificate possono essere invitati a partecipare al Comitato, senza diritto di voto, i Responsabili della Funzione *Investment Advisory*, della funzione *Risk Management* e della funzione *Compliance* e Antiriciclaggio.

Frequenza: si riunisce con cadenza di norma quindicinale.

Funzione Proponente: Direttore Investimenti.

Segreteria: Area *Asset Management*.

3.6 Comitato *Advisory*

Missione

Identificare le principali tendenze macroeconomiche e dei mercati in atto e i connessi rischi ed opportunità ad indirizzo e supporto delle attività della Funzione *Investment Advisory*.

Definire i criteri e le regole operative per la selezione degli Strumenti Raccomandati per *asset class*.

Definire le *asset allocation* strategiche per profilo di clientela e i relativi portafogli esemplificativi legati al servizio di consulenza.

Verificare la coerenza delle liste di Strumenti Raccomandati emesse periodicamente dalla funzione *Investment Advisory* rispetto alle regole operative stabilite dal Comitato, e analizzare l'evoluzione degli Strumenti Raccomandati, evidenziando eventuali anomalie e proponendo possibili iniziative correttive o approvando eventuali giustificate eccezioni.

Analizzare la presenza di eventuali anomalie emerse nell'attività di monitoraggio sui portafogli effettivi dei clienti svolta dalla funzione *Investment Advisory*, con il supporto della funzione *Risk Management* laddove previsto, e le relative azioni correttive suggerite.

Approvare gli accordi di distribuzione/collocamento e le decisioni relative all'avvio dei *club deal* ed alla loro gestione operativa.

Il Comitato ha funzioni deliberative.

Modalità di Funzionamento

Componenti: Responsabile dell'Area Marketing, Prodotti e Servizi, che lo presiede, Responsabile della funzione *Investment Advisory*, Co-Responsabile dell'Area Finanza, Responsabile dell'Area *Private Banking*.

Gli addetti della Funzione *Investment Advisory* responsabili per prodotto partecipano al Comitato senza diritto di voto.

Al fine di garantire un apporto di competenze tecniche qualificate e diversificate, possono essere invitati a partecipare al Comitato, senza diritto di voto, i Responsabili dell'Area *Asset Management*, della funzione Analisi e Ricerca, della funzione *Risk Management* e della funzione *Compliance* e Antiriciclaggio.

Frequenza: si riunisce con cadenza di norma mensile.

Funzione Proponente: funzione *Investment Advisory*.

Segreteria: funzione *Investment Advisory*.

Per quanto concerne i compiti assegnati alle principali strutture organizzative interne (di controllo, di business ed operative) si rimanda alla Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari riferita all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

5. Organi di Controllo

5.1. Collegio Sindacale

Nel sistema di governo societario tradizionale adottato dalla Banca, la funzione di controllo è incardinata sul Collegio Sindacale. Le Nuove Disposizioni confermano il ruolo di preminenza del Collegio Sindacale nell'ambito del sistema di controlli interni.

In continuità con il passato, le Nuove Disposizioni richiedono che lo statuto della Banca assegni al Collegio Sindacale i compiti ed i poteri necessari affinché lo stesso possa informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possono costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Al riguardo la Banca ha adeguato il dettato statutario in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 8 giugno 2009 (cfr. articolo 23 dello statuto).

Il Collegio Sindacale, quale organo di controllo, vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni e del *Risk Appetite Framework*. Considerata la pluralità di funzioni e di strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia e l'adeguatezza di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dalla circolare 285/2013; in particolare vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e accerta l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime.

L'organo di controllo può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per svolgimento svolgere ed indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tale fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento, il Collegio Sindacale è specificamente sentito oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna), del Responsabile della Continuità Operativa e sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).

Il Collegio Sindacale si coordina e interagisce nel continuo con la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, secondo modalità formalizzate.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul

loro concreto funzionamento, ma anche sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale.

Le procedure delle funzioni di Controllo statuiscono flussi informativi periodici verso il Collegio Sindacale.

L'articolazione dei flussi verso l'Organo di Controllo ha trovato adeguata sistematizzazione all'interno del "Regolamento di coordinamento e collaborazione tra le funzioni e gli organi con compiti di controllo" (il Regolamento Flussi"), approvato in data 26 giugno 2014.

Con delibera consiliare del 30 gennaio 2014, le funzioni di ODV sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

L'assunzione di incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, è statutariamente vietata.

Il Collegio Sindacale della Banca è stato nominato dall'Assemblea del 24 aprile 2015 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Successivamente alla chiusura dell'esercizio 2015, con decorrenza 1 febbraio 2016, sono intervenute le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Edoardo D'Andrea. Ai sensi di legge e di Statuto la presidenza è stata assunta dal Sindaco Effettivo Dott. Nicola Stabile; è subentrato quale Sindaco Effettivo il Sindaco Supplente, Prof. Nicola Miglietta.

L'Assemblea ordinaria del 26 aprile 2016 ha provveduto a confermare nella carica di Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Stabile e a nominare quale Sindaco Effettivo il Prof. Tiziano Onesti. A seguito di ciò, il Prof. Nicola Miglietta è tornato ad assumere la carica di Sindaco Supplente. Pertanto alla data del presente Documento l'Organo di controllo è così composto:

Nome e Cognome	Carica
Nicola Stabile	Presidente del Collegio Sindacale
Sonia Ferrero	Sindaco Effettivo
Tiziano Onesti	Sindaco Effettivo
Beatrice Galli	Sindaco Supplente
Nicola Miglietta	Sindaco Supplente

5.2. Società di Revisione

Alla luce del quadro normativo di riferimento per le società quotate determinato dall'entrata in vigore del D.lgs 303/2006, l'Assemblea degli azionisti, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* l'incarico per la revisione contabile del bilancio di esercizio della Banca e del bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale contabile consolidata e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi 2008 - 2016.

5.3 D. Lgs. 231/2001

Il D.lgs 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti, con o senza personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi e per i reati penali dipendenti da condotte illecite poste in essere, nell'interesse o a vantaggio degli enti, da persone fisiche operanti in nome e per loro conto.

La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs 231/2001:

- deriva da illecito;
- è autonoma e si aggiunge a quella dell'autore del reato;
- viene accertata con le garanzie del procedimento penale;
- determina l'applicazione di sanzioni afflittive dell'operatività dell'ente.

Ai sensi del predetto decreto, condizione esimente della responsabilità dell'ente è la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti rilevanti. L'ente non risponde anche nel caso in cui i "soggetti apicali" o le persone sottoposte alla direzione e vigilanza di questi abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terze persone.

In particolare, la Banca non risponderà degli illeciti qualora provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idonei a prevenire gli illeciti oggetto del decreto (il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo di vigilanza" della Banca, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- gli illeciti sono stati commessi senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- la società ha predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello.

Il Modello è considerato adeguato se risponde alle seguenti esigenze:

- individua le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati previsti dal D.lgs 231/2001;
- prevede specifici protocolli (ad esempio le procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introduce un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001

Tenuto conto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 24 aprile 2008, sentito il Collegio Sindacale, ha deliberato l'adozione del Modello predisposto in

collaborazione con uno studio legale esterno specializzato. A tal fine sono state individuate le principali aree organizzative ed operative e i correlati rischi di commissione dei reati di cui al Decreto precitato.

Successivamente, in data 15 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare il Modello al fine di i) recepire le indicazioni fornite dalla Capogruppo Arepo nella "Direttiva in materia di responsabilità amministrativa degli Enti"; ii) integrarlo con le fattispecie di reato nel frattempo introdotte dal legislatore; iii) adeguarlo al modello di *business* della Banca e iv) verificarlo in relazione all'efficacia dei presidi di controllo.

La struttura del Modello è stata completamente rivisitata rispetto alla precedente versione ed organizzata in tre parti:

- Parte Generale: contiene i principi generali del Decreto, le modalità di adozione, integrazione e modifica del Modello, il sistema di formazione e diffusione del Modello ai destinatari, i flussi informativi tra le funzioni della Banca e l'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema disciplinare adottato dalla Banca per sanzionare comportamenti difformi da quanto prescritto dalla normativa esterna ed interna in materia.
- Parte Speciale: identifica, per ogni fattispecie di illecito trattato nel Decreto e rilevante per la Banca, le misure e i presidi predisposti dalla Banca al fine di prevenire la commissione di detti illeciti.
- Allegato: contiene l'elenco di tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto e costituisce parte integrante del Modello.

La parte generale del Modello è pubblicata sul sito internet di Banca Profilo www.bancaprofilo.it alla sezione Corporate Governance_Documenti Societari_2015_ Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

A seguito di tale attività, il Modello è stato modificato al fine di:

- i. integrare la Parte Generale con riferimento ai flussi informativi, periodici e ad evento, indirizzati all'Organismo di Vigilanza da parte delle strutture;
- ii. modificare la Parte Generale con riferimento alla periodicità (portata da semestrale ad annuale) dei flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza indirizzati al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la Direttiva n. 7 di capogruppo;
- iii. ricomprendere, nella Parte Generale, i Sindaci Effettivi nel perimetro dei destinatari del Modello e conseguentemente aggiornare la Parte Speciale relativamente ai reati per i quali i membri del Collegio possono essere parte attiva;
- iv. aggiornare i presidi di controllo individuati con riguardo alla commissione di reati informatici, inserendo il riferimento alle procedure organizzative adottate dalla Banca in attuazione delle disposizioni di Banca d'Italia sul Sistema Informativo;
- v. aggiornare la Parte Speciale rispetto alle nuove fattispecie di reato inserite nel catalogo dei reati nel corso del 2014 e del 2015, ossia: (a) reato di scambio elettorale politico mafioso (art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001); (b) reato di adescamento di minori (art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/2001); (c) reato di auto-riciclaggio (art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001); (d) nuove fattispecie di delitti contro l'ambiente (art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001) e (e) nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001). In particolare, in esito al *risk assessment* è emerso che i reati di scambio elettorale politico mafioso, di adescamento

di minori e le nuove fattispecie di reati ambientali presentano un rischio di commissione da parte della Banca qualificabile come "basso" e, pertanto, seguendo l'impostazione prevista nel Modello, non sono riportate nella Parte Speciale dello stesso.

Il reato di auto-riciclaggio è stato valutato ad alto rischio di commissione nell'ambito di tutti i processi aziendali relativi all'apertura di rapporti e alla movimentazione di liquidità ed a tal fine sono stati indicati quali presidi di prevenzione tutti i presidi organizzativi già adottati dalla Banca relativamente alla commissione di reati che comportano movimentazione della liquidità.

Il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate, rientrava già, seppur con una differente formulazione, tra i reati ritenuti rilevanti dalla Banca, pertanto, tenuto conto della nuova versione della norma, che estende la punibilità all'ipotesi di false dichiarazioni rese nell'ambito di qualsiasi tipo di comunicazione sociale e non solo in quelle "previste dalla legge", è stato inserito tra i presidi di prevenzione, il riferimento alla procedura interna in materia di "Gestione delle attività di comunicazione ed eventi".

Con l'occasione, nella Parte Generale è stato esplicitato il richiamo alla Carta dei Principi e Codice di Comportamento della Banca, quale parte integrante del Modello e sono stati apportati alcuni interventi di natura formale.

Organismo di Vigilanza ("OdV")

La Banca ha assegnato al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con delibera consiliare del 30 gennaio 2014. Il Regolamento di Funzionamento dell'ODV è coerente con tale impostazione. All'Organismo di Vigilanza è attribuito un *budget* attivabile in autonomia, pari a 20.000 Euro per il 2016.

L'Organismo di Vigilanza rendiconta periodicamente il Consiglio di Amministrazione per il tramite di apposite relazioni in merito alle attività di controllo effettuate ed alle principali evidenze rilevate.

L'Organismo di Vigilanza inoltre è informato su eventuali irregolarità compiute da tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La durata della carica dei membri dell'Organismo di Vigilanza coincide con quella del mandato del Collegio Sindacale.

Titolo V

Sistema dei Controlli Interni e Flussi Informativi

1. Sistema dei Controlli Interni

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento degli obiettivi inerenti l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la normativa esterna ed interna.

Il processo di gestione e di controllo dei rischi in Banca Profilo coinvolge, in primo luogo, il Consiglio di Amministrazione, al quale competono le scelte strategiche sulle politiche di assunzione dei rischi, sugli obiettivi che le diverse aree devono perseguire e sul capitale allocato alle stesse. Nella definizione del sistema dei Controlli Interni, il Consiglio di Amministrazione della Banca fa riferimento alla specifica e stringente disciplina bancaria in materia, peraltro ulteriormente rafforzata dalle disposizioni di Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni, di cui alla Circolare n. 285/2013. A livello di Gruppo, il presidio è in capo alla controllante Arepo BP che ha approvato il *Risk Appetite Framework* (RAF) del Gruppo, recepito dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 29 aprile 2014, in sede di prima applicazione.

In relazione ai rischi che caratterizzano l'attività di Banca Profilo, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in attuazione del RAF, ha adottato specifiche *policy* aziendali (in linea con le direttive di Gruppo) volte a regolare la gestione dei rischi, sia misurabili sia non misurabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, credito, mercato, liquidità e *contingency*, riciclaggio, conflitti di interesse, *Business Continuity*, *Market Abuse*, rischio informatico).

Sudette *policy* definiscono gli obiettivi di rischio e i limiti operativi in coerenza col RAF, nonché le azioni da porre in essere in caso di superamento o sfioramento degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione della Banca è informato con cadenza mensile, dall'Amministratore Delegato, e, con cadenza trimestrale, dalle Funzioni Aziendali di Controllo, sulla gestione del rischio e sul sistema di controllo interno.

Inoltre, nell'ambito del Resoconto ICAAP, viene fornita un'informativa sulla complessiva esposizione ai rischi aziendali e, più nel dettaglio, sull'allineamento tra il processo di pianificazione patrimoniale della Banca, le strategie aziendali ed il RAF. Ciò consente alla Banca anche di valutare la coerenza tra l'attività svolta e il modello di *business* adottato.

Le linee di indirizzo del Sistema dei Controlli Interni, sono descritte all'interno dei seguenti documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca:

- Organigramma aziendale (modificato nella struttura, da ultimo, il 18 novembre 2015);

- regolamentazione delle funzioni preposte al controllo della conformità, del rischio di riciclaggio, e delle funzioni di controllo dei rischi e di revisione interna;
- policy per la gestione dei rischi di credito, di mercato, di liquidità (comprensiva del contingency liquidity plan);
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (aggiornato, da ultimo, con delibera del 5 novembre 2015);
- Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Banca Profilo, aggiornato, da ultimo, con delibera del 18 dicembre 2014;
- Regolamento aziendale di Banca Profilo, aggiornato a novembre 2015 dall'Amministratore Delegato in virtù della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2015;
- Regolamento dei Poteri Delegati, aggiornato da ultimo a novembre 2015 dall'Amministratore Delegato in virtù della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2015;
- Carta dei Principi e Codice di Comportamento, aggiornato l'11 settembre 2014;
- Politica di Remunerazione e incentivazione del personale di Banca Profilo, approvata dall'Assemblea il 26 aprile 2016;
- Regolamento ICAAP, adottato con delibera dell'11 novembre 2011;
- Regolamento di coordinamento e collaborazione tra le funzioni e gli organi con compiti di controllo, modificato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2016;
- Regolamento sulle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR), adottato con delibera del 29 luglio 2014;
- Documento inerente il rischio informatico e la continuità operativa, adottato con delibera del 26 giugno 2014;
- Regolamento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, adottato dal Consiglio con delibera del 6 novembre 2014 e dal Collegio Sindacale con delibera del 25 novembre 2014;
- Criteri di Classificazione e Valutazione delle Attività Aziendali, adottata con delibera del 17 dicembre 2015;
- Regolamento sull'operatività in comparti innovativi, adottato con delibera del 15 maggio 2014;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, aggiornato il 5 novembre 2015;
- Policy di Whistleblowing, adottata con delibera del 17 dicembre 2015;
- Regolamento Market Abuse, aggiornato il 5 novembre 2015;
- Strategia di Classificazione e Accettazione della Clientela, aggiornata il 20 gennaio 2015;
- Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, aggiornata il 21 aprile 2015;
- Politica di gestione dei Conflitti di Interesse nei rapporti con la Clientela, aggiornata il 17 settembre 2015;
- Politica di gestione degli Incentivi nei servizi di Investimento, aggiornata il 17 settembre 2015;
- Product Governance Policy, adottata con delibera del 30 luglio 2015;
- Policy di Sicurezza Informatica, adottata con delibera del 4 novembre 2014.

In taluni casi (es. disciplina delle operazioni con soggetti collegati, della pianificazione strategica, RAF) la Banca adotta le Direttive emanate dalla Capogruppo, che diventano il Regolamento della Banca per la specifica materia.

Nello specifico, il sistema dei controlli interni della Banca è così articolato:

I) Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione cui, nella sua qualità di organo sul quale è incardinata la funzione di supervisione strategica è riservata competenza esclusiva, in coerenza con le Disposizioni della Banca d'Italia, in materia di (i) strategia di impresa, pianificazione finanziaria, indirizzi generali di gestione (ii) governo societario e sistema organizzativo, (iii) sistema dei controlli interni, rischi e flussi informativi, (iv) ingresso in nuovi mercati, (v) apertura a nuovi prodotti, (vi) esternalizzazione di funzioni aziendali, (vii) processo ICAAP, (viii) continuità operativa; (ix) remunerazioni e incentivazione; (x) sistema informativo; (xi) continuità aziendale e disaster recovery; (xii) valutazione delle attività aziendali; (xiii) sistemi contabili e di rendicontazione; (xiv) processo di informazione al pubblico e di comunicazione; (xv) verifica della gestione aziendale; (xvi) erogazione di servizi di investimento.

Comitato Controllo e Rischi, che ha il compito, tra l'altro, di supportare con adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le valutazioni relative all'approvazione del bilancio individuale e consolidato. Il Comitato ha inoltre compiti e poteri in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti alle stesse Connessi sia di maggiore sia di minore rilevanza, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla regolamentazione approvata in materia dalla Banca ai sensi della vigente normativa.

Amministratore Delegato, cui è assegnata, unitamente al Direttore Generale, la funzione di gestione, e che assicura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, dà esecuzione e verifica l'attuazione degli indirizzi e delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione dei rischi, di efficienza patrimoniale e di tenuta ed adeguatezza del sistema di controlli interni. Ai sensi delle Disposizioni di Banca d'Italia sul Sistema dei Controlli Interni, il Sistema Informativo e la Continuità Operativa, l'Amministratore Delegato, in qualità di organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti della disciplina di vigilanza in materia, monitorandone nel continuo il rispetto. Con riferimento al rischio informatico, l'Amministratore Delegato ha il compito di assicurare la completezza, l'adeguatezza, le funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema informativo.

Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione; b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia; c) si occupa dell'adattamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare; d) può richiedere alla Funzione *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale; e) riferisce tempestivamente al Comitato Controllo Interno e Rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato possa prendere le opportune iniziative. In Banca Profilo l'Amministratore Delegato svolge il ruolo di Amministratore Incaricato in quanto lo stesso nella struttura aziendale, è già responsabile di tutte le attività proprie dell'Amministratore Incaricato e dotato di poteri coerenti.

Collegio Sindacale, che, nella sua qualità di organo sul quale è incardinata la funzione di controllo, vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dalla circolare 285/2013; in particolare vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e accerta l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime. Nell'esercizio dei propri poteri, il Collegio Sindacale ha, statutariamente, facoltà di procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi. Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 39/2010 (attraverso il quale si è data attuazione alla normativa comunitaria in materia di revisione legale dei conti annuali e dei consolidati), al Collegio Sindacale, in quanto organo di controllo, è attribuito il ruolo di "comitato per il controllo interno e la revisione contabile", con compiti specifici in materia di informazione finanziaria, sistema di controllo interno e revisione legale.

Organismo di Vigilanza 231, che vigila sul funzionamento del modello organizzativo 231 adottato dalla Banca e ne cura l'aggiornamento. Le funzioni di OdV sono state attribuite al Collegio Sindacale con delibera del 30 gennaio 2014.

II) Alta Direzione e Comitati Interni con funzioni di controllo

Direttore Generale, il quale rappresentando il vertice della struttura interna partecipa alla funzione di gestione, coadiuva l'Amministratore Delegato e predispone, nell'ambito dei poteri delegati, le misure necessarie ad assicurare il mantenimento di un sistema di controlli interni

efficiente ed efficace commisurato ai rischi connessi con l'operatività aziendale attuale e prospettica.

Comitato Crediti, il quale, *inter alia*, ha il compito di verificare il regolare funzionamento del processo del credito, individuando e proponendo eventuali modifiche tese a migliorarne i livelli di efficienza, efficacia e affidabilità, in coerenza con le normative vigenti.

Comitato Rischi, il quale:

- definisce le linee guida per la gestione della posizione di rischio complessiva della Banca da sottoporre agli Organi competenti;
- identifica, misura e controlla l'esposizione alle singole fattispecie di rischio, nonché gestisce l'esposizione complessiva anche tenendo conto delle possibili correlazioni esistenti fra i diversi fattori di rischio;
- valuta eventuali azioni di indirizzo o correttive. Ove necessario, intraprende tutti gli interventi operativi volti a superare emergenze di liquidità, così come previsto nella policy "Contingency Liquidity Plan";
- supervisiona i processi di risk management in coerenza con il modello di business e il RAF;
- verifica e monitora che la Banca si doti di sistemi che consentano la gestione dei rischi;
- accerta che siano mantenuti adeguati livelli di controllo interno a tutela dell'integrità del processo di gestione e controllo dei rischi.

III) Funzioni di Controllo

Internal Audit, che, nella sua qualità di funzione incaricata dell'attività di revisione interna, valuta la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni della Società e assicura una costante azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sui profili di rischio della Società, mediante attività di verifica, svolte anche a distanza, sulla base di un piano di attività formulato con logiche *risk-based*. La Funzione formula raccomandazioni agli Organi aziendali sulla base dei risultati dei propri controlli.

Compliance e Antiriciclaggio, che, nella sua qualità di funzione incaricata della verifica della conformità alle norme dell'attività aziendale, i) presidia e controlla, secondo un approccio *risk based*, la conformità alle norme relative all'attività bancaria, di investimento e di intermediazione, alla gestione dei conflitti di interesse, alla trasparenza nei confronti del Cliente e alla tutela del Consumatore, ii) verifica, anche in ottica preventiva, l'osservanza agli obblighi posti dalle vigenti normative applicabili, nonché predispone un efficace sistema di gestione del rischio di non conformità alle norme, partecipando alla formazione del processo organizzativo della Banca; iii) sovrintende a livello di Gruppo all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base della normativa tempo per tempo vigente.

Risk Management, che, nella sua qualità di funzione incaricata della gestione dei rischi, ha la finalità di collaborare alla definizione ed all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi e di svolgere un servizio indipendente e obiettivo di misurazione e

controllo dell'esposizione ai principali rischi aziendali, collaborando con le Funzioni aziendali responsabili dell'assunzione e della gestione dei medesimi rischi.

IV) Funzioni di *Business* ed operative

Responsabili di area, di funzione e di unità organizzative cui compete assicurare l'attuazione dei controlli di linea previsti e necessari per l'efficace presidio dei rischi connessi con l'operatività posta in essere nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, lettera b) TUF

Valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto nonché della sua efficacia

Il Consiglio d'Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Banca. Con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei rischi, tale valutazione è stata condotta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 marzo 2016, previa istruttoria del Comitato Controllo e Rischi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto (i) dell'istruttoria svolta dal Comitato Controllo e Rischi e delle conseguenti valutazioni, (ii) degli esiti dell'attività di verifica svolta dalle Funzioni Aziendali di Controllo, (iii) delle altre informazioni in suo possesso, ha espresso una valutazione di complessiva e sostanziale adeguatezza, anche rispetto ai requisiti di cui alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, del sistema di controllo interno, di gestione dei rischi ed organizzativo della Banca.

2. Flussi Informativi

Gli organi sociali sono destinatari, secondo la periodicità rispettivamente prevista dalla normativa, dallo statuto e dalla Regolamentazione Interna, dell'informativa sui fatti di gestione, ivi comprese le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, atipiche od inusuali, sulle risultanze delle verifiche e dei controlli condotti, sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale.

Sono oggetto di trasmissione al Consiglio di Amministrazione, che ne tiene conto nella valutazione del complessivo sistema dei controlli interni:

- l'informativa periodica dell'Amministratore Delegato, trasmessa su base mensile, consistente in uno schema di *reporting* in parte standardizzato e coerente con gli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile su (i) generale andamento della gestione; (ii) prevedibile evoluzione della gestione; (iii) operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e sue controllate; (iv) adeguatezza, completezza, funzionalità ed affidabilità del sistema dei controlli interni; (v) gestione dei rischi aziendali; (vi) sistema informativo; (vii) continuità operativa; (viii) delibere d'urgenza eventualmente assunte ai sensi di statuto; (ix) ogni altro argomento rilevante per il Consiglio di Amministrazione. In veste di Amministratore Incaricato rilascia al Consiglio informazioni/pareri in merito a problematiche e/o criticità emerse

- nell'ambito della propria attività ed un'informativa periodica circa i principali rischi aziendali;
- istruttorie e pareri provenienti dai Comitati endo-consiliari sulle materie di pertinenza e le relazioni sull'attività svolta;
 - l'informativa trimestrale delle Funzioni di Controllo, resa direttamente da parte dei Responsabili delle Funzioni di Controllo medesime, con la quale sono sinteticamente rappresentati gli esiti delle attività e delle verifiche svolte nel periodo di riferimento, i suggerimenti formulati e le azioni poste in essere dalla Banca per rimediare alle carenze emerse (cd. Tableau de Bord). Tale informativa è resa anche al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale. In aggiunta, annualmente, le Funzioni Aziendali di Controllo presentano agli Organi Sociali interessati (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Comitato Controllo e Rischi) la Relazione sugli esiti dell'attività svolta;
 - relazioni a consuntivo dell'ODV;
 - piano delle attività di verifica delle funzioni di *Internal Audit*, di *Compliance e Antiriciclaggio* e *Risk Management*;
 - situazione complessiva sui reclami ricevuti;
 - relazione annuale della Funzione Internal Audit sulle attività esternalizzate al di fuori del Gruppo. Tale informativa è resa anche al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale.;
 - rapporto sintetico del responsabile Area IT e Operations su adeguatezza e costi dell'ICT;
 - informativa periodica sulla continuità operativa;
 - informativa periodica inerente le attività di gestione degli incidenti informatici;
 - rapporto sintetico sulla situazione del rischio informatico;
 - resoconto ICAAP;
 - da parte del Dirigente Preposto, gli esiti delle valutazioni di affidabilità e adeguatezza del sistema di controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria funzionale alle attestazioni richieste dalla normativa;

Con delibera del 19.06.2014 la Capogruppo Arepo BP, nel suo ruolo di coordinamento e controllo nei confronti delle società del Gruppo, ha predisposto una specifica Direttiva che definisce, tra gli altri, gli obiettivi del sistema dei controlli interni ed i principi generali che li regolano, oltre che le modalità di coordinamento tra le diverse funzioni ed organi di Gruppo in tema di controlli.

Nel recepire tale Direttiva, la Banca ha adottato il Regolamento di Coordinamento e Collaborazione tra le Funzioni e gli Organi con Compiti di Controllo, il quale definisce: i) i compiti e le responsabilità delle funzioni e degli organi di controllo; ii) i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e iii) le modalità di coordinamento e collaborazione tra funzioni e organi di controllo.

In particolare, dato che il coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi avviene sia per il tramite di specifiche attività periodiche, sia nel continuo, sia infine nell'ambito delle linee guida normativamente previste ovvero definite

nelle disposizioni interne, tale documento di coordinamento identifica e regola dettagliatamente gli scambi di informazioni tra Funzioni e Organi con compito di controllo.

In merito sono state dettagliate le seguenti tipologie di **flussi informativi**:

- a) **orizzontali**, riferiti agli scambi informativi tra le Funzioni Aziendali di Controllo e le Funzioni con compiti di controllo;
- b) **verticali**, riferiti agli scambi informativi tra i soggetti di cui al punto sub a) e gli Organi Aziendali;
- c) **tra gli Organi aziendali**;

Sono inoltre dettagliati i flussi informativi verso enti esterni, quale la società di revisione legale dei conti.

I principali flussi sono descritti nel Regolamento, mentre l'articolazione di dettaglio dei singoli flussi informativi in capo alle strutture ed agli organi coinvolti nel sistema dei controlli interni è riportata in un apposito Allegato che costituisce parte integrante del Regolamento; all'occorrenza tale Allegato, per ragioni di snellezza operativa e per garantire nel continuo la piena aderenza alle prassi interne, può essere modificato autonomamente dall'Amministratore Delegato, fermo l'obbligo di riferire in proposito al Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il Sistema Retributivo, si rimanda alla Relazione sulle Remunerazioni.

TITOLO VI

Codice di Comportamento e Gestione dei Conflitti di Interesse

1. Carta dei Principi e Codice di Comportamento

Il Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2009 ha adottato la "Carta dei Principi e Codice di Comportamento" di Banca Profilo (il "Codice") aggiornato di norma con cadenza annuale.

Il Codice si pone come obiettivo quello di fornire a tutti i destinatari (componenti degli organi sociali, dipendenti e collaboratori) i principi e le regole cui conformare i propri comportamenti nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Codice è suddiviso in sezioni. Nella sezione relativa alla Carta dei Principi sono individuati e definiti gli elementi caratterizzanti la missione della Banca: i) le priorità, intese come personale, reputazione e capitale, ii) la sostenibilità, intesa come creazione di valore per tutti gli *stakeholder*, iii) la dignità e le pari opportunità, intesi come promozione e sviluppo del potenziale di tutte le risorse, iv) l'impegno, inteso come voglia e capacità di fare e di assecondare il cambiamento, v) la cooperazione, intesa come lavoro di squadra, vi) l'eccellenza, intesa come livello di prestazione dei servizi alla clientela, vii) la professionalità, intesa come competenza e senso di responsabilità, viii) la correttezza, intesa come integrità e rispetto delle norme, ix) la trasparenza, intesa come comunicazione chiara e precisa sia all'interno sia all'esterno, e x) la concorrenza, intesa come capacità di competere nel rispetto delle regole.

La sezione relativa al Codice di Comportamento è composta dalle Regole di Comportamento generali e dalle Regole per il compimento di operazioni personali.

Le Regole di Comportamento sono funzionali a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dell'attività lavorativa, anche ai sensi del D.lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti. Nello specifico sono disciplinati i rapporti con i clienti, con i terzi in genere e con la Pubblica Amministrazione.

Le regole per il compimento di Operazioni Personali sono in linea con le prescrizioni della vigente normativa di settore e sono differenziate in relazione ai destinatari.

Per quanto riguarda i membri del Consiglio e del Collegio Sindacale è stato previsto il divieto di operazioni a fronte di informazioni confidenziali e di operazioni in contropartita diretta con i clienti. Per i dipendenti ed i collaboratori in genere è stato inserito il divieto ad operare in derivati, il divieto di effettuare operazioni speculative, ovvero operazioni di vendita allo scoperto, nonché operazioni caratterizzate dal mantenimento delle posizioni lunghe su strumenti finanziari per un periodo inferiore a n. 14 giorni di calendario, il divieto di effettuare operazioni su strumenti finanziari con una frequenza tale da distogliere dall'attività lavorativa; il divieto di *front o parallel running* rispetto ad ordini ricevuti dalla clientela, ovvero disposti da Banca Profilo o da una società del Gruppo.

E' inoltre interdetta l'attività di *trading* su strumenti finanziari emessi da Banca Profilo, per tale intendendosi operazioni di segno opposto sullo strumento all'interno di un periodo di 90 giorni. Con riguardo ai dipendenti ed ai collaboratori è prevista la possibilità per la funzione di *Compliance* e Antiriciclaggio di richiedere agli interessati una dichiarazione sull'effettivo rispetto delle regole.

Per i dipendenti ed i collaboratori incaricati della prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti, valgono le regole illustrate ed è altresì prevista la possibilità, per la funzione di *Compliance* e Antiriciclaggio, di richiedere copia della rendicontazione periodica prodotta dalla Banca o dagli altri intermediari presso i quali gli stessi abbiano in essere rapporti di conto, di gestione e/o di amministrazione.

Con riguardo ai soggetti iscritti nel Registro degli *Insider*, siano essi dipendenti, collaboratori, esponenti aziendali, è stabilito l'ulteriore divieto di operare su strumenti finanziari emessi da Banca Profilo rispettivamente nei 15 giorni antecedenti l'approvazione trimestrale delle situazioni contabili annuali ed infra-annuali. Anche in questo caso è prevista la facoltà in capo alla funzione di *Compliance* e Antiriciclaggio di richiedere una dichiarazione sull'effettivo rispetto delle regole.

Con riferimento alla disciplina delle "Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati", il Codice rimanda all'apposita Direttiva di capogruppo in materia di rischio, di conflitti di interesse e di operazioni con Soggetti Collegati adottata da ultimo a giugno 2012, che definisce i principi e le regole per la gestione delle operazioni con parti correlate ai sensi sia del regolamento Consob sia delle disposizioni della Banca d'Italia e alla specifica procedura interna.

La Carta dei Principi e Codice di Comportamento è stata ulteriormente integrata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca dell'11.09.2014 al fine di evidenziare che Banca Profilo si ispira ai valori ed ai principi enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in linea con gli *standard* etici suggeriti dalle principali organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, OCSE e Unione Europea). Con l'occasione, inoltre, sono stati recepiti nella Carta taluni interventi minori, più in particolare (i) sono state introdotte, ai fini di una maggiore chiarezza e fruibilità del documento, alcune definizioni ritenute importanti, ovvero quelle di "Soggetti Rilevanti", "Operazione Personale", "Stretti Legami" e "Informazione Privilegiata", (ii) sono stati dettagliati i Servizi di Investimento erogati dai Dipendenti e Collaboratori e (iii) sono stati inseriti tra i destinatari del Codice eventuali Promotori Finanziari.

2. Politica di gestione dei conflitti di interesse

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis* del TUF, adottato in recepimento della direttiva Mifid, richiede agli intermediari, fra questi le banche, di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire le fattispecie di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli, al fine di evitare che si ripercuotano sugli interessi dei clienti.

In particolare, la normativa in commento richiede all'intermediario, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, di:

- individuare le circostanze che generano o che potrebbero generare un conflitto di interesse in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informare chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato

- predisporre ed aggiornare periodicamente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca originariamente in data 16 ottobre 2008 in attuazione del regolamento congiunto citato, annovera tra le circostanze da considerare per l'identificazione dei conflitti di interesse le situazioni nelle quali esista un potenziale conflitto tra gli interessi della Banca o di un Soggetto Rilevante (componenti degli Organi sociali, dipendenti, e altri soggetti che partecipino direttamente alla prestazione di servizi), ovvero tra gli Interessi divergenti di due o più clienti nei confronti dei quali la Banca ha degli obblighi. Sono invece escluse dalla "Politica di gestione dei conflitti di interesse" le misure organizzative adottate con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 2391 (Interessi degli Amministratori) e 2629-bis (Omessa comunicazione del Conflitto di Interesse) del Codice Civile e in tema di obbligazioni degli esponenti Bancari, di cui all'articolo 136 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o più in breve "TUB").

All'interno della "Politica di gestione dei conflitti di interesse" sono indicate le potenziali situazioni di conflitti di interesse rilevate nei rapporti con la clientela nella prestazione dei servizi di investimento, le principali aree operative della Banca interessate, la rischiosità dei conflitti individuati, nonché le misure adottate per la gestione dei conflitti stessi.

Sono state inoltre previste specifiche responsabilità ed istituiti flussi informativi interni volti sia all'individuazione di nuove situazioni di conflitto di interesse sia al riscontro dei necessari aggiornamenti nelle misure di gestione adottate.

Infine, come richiesto dalla vigente normativa, la "Politica di gestione dei conflitti di interesse" affida alla Funzione *Compliance* e Antiriciclaggio il compito di mantenere il registro dei conflitti e di verificare periodicamente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse. I risultati di tali attività sono oggetto di informativa con le modalità previste dalla Regolamentazione Interna.

La politica di gestione dei conflitti di interesse viene aggiornata periodicamente, di norma con cadenza annuale, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere di *governance* da parte della Capogruppo Arepo BP. La politica di gestione dei conflitti di interessi è stata aggiornata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2015, a seguito della Comunicazione Consob n. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 inerente i prodotti finanziari complessi.

In data 16 dicembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha recepito la Direttiva sull'informativa ai clienti in materia di Conflitti di Interesse, che riprende le regole della vigente normativa in tema di gestione dei conflitti di interesse così come formalizzate all'interno del Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 29 ottobre 2007 ed all'interno del Regolamento Emittenti Consob.

3. Operazioni in conflitto di interessi ex art. 136 TUB

L'articolo 136 del TUB, rubricato "obbligazioni degli esponenti aziendali" è stato modificato dal D.L. 179/2012, entrato in vigore a far data dal 19 dicembre 2012. In particolare, il legislatore ha:

- abrogato i commi 2 e 2-bis, con l'effetto di restringere l'ambito di applicazione delle procedure di approvazione "rafforzate" disposte dalla norma;
- previsto la facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma.

L'articolo in esame descrive una fattispecie di reato, propria degli esponenti aziendali di una banca, che si realizza con il mancato rispetto della speciale procedura di cui al primo comma dell'articolo 136 TUB che consente di superare il divieto di contrarre obbligazioni con la banca stessa allorché tale decisione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione della banca e sia da questo deliberata all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

La riforma dell'articolo 136 TUB va inquadrata nel più ampio processo di razionalizzazione della normativa sui conflitti di interesse in capo ai soggetti che rivestono posizioni apicali.

Ad agosto 2013 l'ABI ha diffuso una circolare che offre una prima lettura del novellato articolo 136 TUB, con particolare riferimento al suo ambito applicativo. In tale contesto, l'ABI evidenzia in primo luogo le fattispecie sicuramente escluse dal perimetro normativo della disposizione per effetto della abrogazione dei commi 2 e 2-bis. In seconda battuta, la circolare ABI si sofferma sulla portata normativa del primo comma dell'articolo 136 TUB ed in particolare sul significato da ascrivere all'avverbio "indirettamente" al fine di verificare se talune delle fattispecie letteralmente contenute nelle disposizioni ora abrogate possano essere ricondotte, in via interpretativa, nell'ambito di applicazione del comma 1 del nuovo articolo 136 TUB. La circolare non si occupa della novità rappresentata dalla facoltà per il Consiglio di delegare l'approvazione delle operazioni ex articolo 136 TUB, che sarà oggetto di separato intervento dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2013 ha ridefinito l'ambito applicativo della norma all'interno delle procedure della Banca tenuto conto dell'interpretazione proposta dall'ABI, fermo che, trattandosi di materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa ai singoli soggetti interessati, e, in ultima istanza, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

Tenuto conto di quanto sopra, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo articolo 136 TUB (19.12.2012) rientrano nell'ambito applicativo della norma le **sole operazioni intercorrenti fra Banca Profilo e :**

- 1) **gli esponenti di Banca Profilo** (anche nei casi di interposizione fittizia o reale di persona fisica o giuridica);
- 2) **le società di cui gli esponenti sono illimitatamente responsabili;**
- 3) **le società controllate dagli esponenti di Banca Profilo;**
- 4) **il coniuge dell'esponente in comunione dei beni con il medesimo ed i figli a carico dell'esponente.**

In via prudenziale saranno opportunamente condotte specifiche istruttorie per verificare l'effettiva rilevanza di un'operazione ai sensi dell'articolo 136 TUB nel caso di mera coincidenza di cariche.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2015 ha approvato alcune modifiche della procedura interna che disciplina le operazioni con Soggetti Collegati a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 72/2015 attuativo della CRD IV. In tale ambito, il legislatore ha reintrodotto l'obbligo di astensione degli amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, modificando gli articoli 53, comma 4 TUB e 6 TUF. La nuova disciplina ha comportato una coerente modifica dell'articolo 136 TUB recante la disciplina delle obbligazioni degli esponenti aziendali. Per la violazione dell'obbligo di astensione da parte dell'amministratore interessato dal conflitto sancito dal novellato articolo 53, comma 4 TUB è stata introdotta una specifica sanzione da 50 a 150 mila Euro. In argomento si evidenzia che la Procedura della Banca prevedeva in via di autodisciplina l'obbligo di astensione dell'amministratore tutte le volte in cui fosse presente un suo interesse (non solo in caso di interesse in conflitto), indipendentemente che l'operazione rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB ovvero dell'articolo 2391 c.c. A fronte della novella, si sono integrate con il riferimento all'astensione le parti della Procedura in cui è riportato il testo letterale dell'art. 136 TUB. Nell'occasione, è stato descritto per esteso l'iter deliberativo delle operazioni di cui all'art. 2391 c.c..

4. Operazioni con Parti Correlate

Al termine di un lunga fase di consultazione, avviata nell'aprile 2008, a marzo 2010 Consob ha approvato una disciplina sulle operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale disciplina riunisce in un Regolamento *ad hoc* la normativa in tema di operazioni con parti correlate (il Regolamento Consob), modulando il dettaglio dei contenuti dell'informativa al pubblico, per quanto riguarda il profilo della trasparenza, nonché il coinvolgimento dei diversi organi societari, per quanto riguarda il profilo della correttezza sostanziale e procedurale, a seconda della rilevanza della specifica operazione posta in essere.

In data 12 dicembre 2011 Banca d'Italia ha integrato la circolare 263/2006 con l'introduzione di un nuovo capitolo riguardante la disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (Titolo V, Capitolo 5 delle disposizioni di vigilanza).

La Banca d'Italia ha introdotto una regolamentazione delle "operazioni con soggetti collegati" che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca o del gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti. Le disposizioni di Banca d'Italia sono entrate in vigore il 31.12.2012.

La regolamentazione in materia è rappresentata dalla Direttiva di Capogruppo sulle attività di rischio, i conflitti di interesse e le operazioni con soggetti collegati adottata a giugno 2012 che definisce i principi e le regole per la gestione delle operazioni con parti correlate ai sensi sia del Regolamento Consob sia delle disposizioni della Banca d'Italia.

La direttiva di Capogruppo è pubblicata sul sito internet della Banca.

La disciplina interna sulle parti correlate e soggetti ad esse connesse (i soggetti collegati) è completata dalla procedura di dettaglio che recepisce anche le le nuove disposizioni di Banca

d'Italia. Tale procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 ed è entrata in vigore a far data dal 1 gennaio 2013.

Conformemente a quanto richiesto dalla normativa applicabile, la Direttiva di Capogruppo e la Procedura interna della Banca individuano i principi ai quali Banca Profilo si attiene al fine di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con soggetti collegati realizzate da Banca Profilo direttamente o per il tramite di società da essa controllate. In tale ambito è previsto che la società adempia anche agli obblighi di informazione e di trasparenza previsti dalla normativa Consob.

5. Internal Dealing

Con decorrenza 1° aprile 2006, sono entrate in vigore le disposizioni regolamentari attuative degli obblighi di cui all'art. 114, comma 7 TUF (*Internal Dealing*) nell'ambito della normativa *Market Abuse*.

L'art. 114, comma 7 TUF disciplina le operazioni di compravendita – effettuate dai *manager* di un emittente quotato, anche per interposta persona – di azioni emesse dall'emittente medesimo o di altri strumenti finanziari ad esse collegati, prevedendo una apposita comunicazione da rendere alla Consob ed al mercato. La stessa comunicazione è dovuta anche da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della quotata. Sono soggette ad obblighi di trasparenza anche le operazioni compiute da persone strettamente legate ai predetti soggetti rilevanti.

Con comunicazione del 28/3/2006, n. DME/6027054, par. 146, la Consob ha riconosciuto espressamente la facoltà degli Emittenti quotati di estendere gli obblighi derivanti dalla disciplina *Internal Dealing* a soggetti diversi dai destinatari individuati dalle disposizioni di legge e regolamentari (i Soggetti Rilevanti su base facoltativa).

Nella declinazione della procedura attuativa della disciplina di *Internal Dealing*, Banca Profilo ha fatto riferimento alle richiamate linee guida emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La procedura per la gestione aziendale della Comunicazione al pubblico di operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 aprile 2006 e successivamente, a febbraio 2012, modificata ed integrata nel Regolamento *Market Abuse*.

La qualifica di Soggetto Rilevante si estingue contestualmente alla cessazione della fattispecie rilevante. Per la corretta applicazione degli obblighi di comunicazione di cui alla normativa – i Soggetti Rilevanti devono rendere noto alle persone a loro strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali anche costoro sono tenuti agli obblighi di *disclosure* previsti dall'art. 114, comma 7 del TUF.

Con riferimento all'ambito di applicazione (art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti Consob), sono oggetto delle comunicazioni di legge - ai sensi dell'articolo 114, comma 7 del TUF - le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio (ivi comprese le permutate) di azioni Banca Profilo o di strumenti finanziari ad esse collegati (diritti, obbligazioni convertibili, derivati ecc)

Sono oggetto delle comunicazioni di legge:

- le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche nel caso in cui non derivino da un'istruzione impartita

dal cliente. Gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse;

- le vendite di azioni rivenienti dall'esercizio di diritti di acquisto o sottoscrizione o da assegnazione gratuita, posto che la vendita avvenga a ridosso dell'esercizio ovvero dell'assegnazione.

Operazioni esenti

Non rientrano in tale ambito:

- le operazioni/transazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità (cfr. Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28/3/2006); peraltro l'esenzione dei trasferimenti mortis causa è desumibile dalla norma primaria (art. 114, comma 7 del TUF) che sancisce l'obbligo di disclosure per le operazioni effettuate dai soggetti rilevanti, nell'ambito delle quali non possono certamente ricomprendersi i trasferimenti riconducibili all'evento morte, che, come tali, non sono certamente ascrivibili ad un'attività posta in essere dal soggetto rilevante;
- le operazioni/transazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 (cinquemila) euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni/transazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 5.000 (cinquemila) euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

L'importo di 5.000 (cinquemila) Euro è calcolato sommando le operazioni relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e delle persone a lui strettamente legate (ad esempio amministratore e coniuge).

La soglia di 5.000 euro è calcolata nell'ambito di un anno solare (1/1 – 31/12). Una volta superata la soglia rilevante nell'anno solare di riferimento, le transazioni successive sono oggetto di comunicazione nel medesimo anno solare solo nel caso in cui sia nuovamente superata la soglia di 5.000 euro, anche considerando complessivamente più operazioni.

- le operazioni/transazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate. Non sono soggette agli obblighi di segnalazione le operazioni effettuate tra i Soggetti Rilevanti e le persone strettamente legate a ciascuno dei predetti Soggetti Rilevanti; vige invece l'obbligo di comunicazione per operazioni tra diversi Soggetti Rilevanti;
- le operazioni/transazioni effettuate dallo stesso Emittente quotato e da società da esso controllate. Sono certamente ricomprese nell'esenzione le operazioni di acquisto di azioni proprie. L'esenzione delle operazioni effettuate dall'Emittente quotato e dalle sue controllate aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari è controbilanciata, tra l'altro, dalla previsione di specifici obblighi informativi aventi ad oggetto le medesime operazioni (art. 87 del Regolamento Emittenti, disciplina dell'allegato 3F al Regolamento Emittenti);
- le operazioni/transazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale

ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla Tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- ✓ sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - ✓ fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - ✓ notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.
- le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti, quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114-bis del TUF (c.d. esercizio di stock option).

L'obiettivo degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina è di rendere manifeste alla Consob ed al pubblico le operazioni su azioni dell'emittente effettuate dai Soggetti Rilevanti e persone a questi strettamente legate.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 16.12.2010, ha esteso su base facoltativa l'applicazione della disciplina dell'Internal Dealing ad esponenti di rilievo istituzionale della Banca stessa e/o delle sue controllate strategiche, includendo fra i destinatari della disciplina Internal Dealing nelle forme dell'autodisciplina:

- il Presidente Onorario di Banca Profilo, se nominato
- il Direttore Generale di Banque Profil de Gestion,
- l'Amministratore Delegato di Arepo Fiduciaria S.r.l.

6. Trattamento delle informazioni riservate/privilegiate e Registro degli Insider

6.1. Trattamento delle informazioni riservate/privilegiate

Nel Regolamento Market Abuse di Banca Profilo viene inoltre disciplinata la gestione di Informazioni Riservate/Privilegiate.

La disposizione in commento è diretta a disciplinare:

- gli obblighi che Amministratori, Sindaci e chiunque presti attività lavorativa presso la Banca in qualità di dipendente/collaboratore – ognuno per quanto di rispettiva competenza – sono tenuti a rispettare in relazione alla gestione delle Informazioni Privilegiate/Riservate relative alla Banca ed alle sue controllate;

- gli obblighi di comunicazione che la Banca è tenuta a rispettare nei confronti del mercato. La valutazione delle Informazioni avviene sotto la diretta responsabilità del Presidente, coadiuvato dall'Amministratore Delegato e dagli eventuali altri Amministratori e Dirigenti coinvolti direttamente a tal fine e con il supporto tecnico delle funzioni Comunicazione e Eventi, Pianificazione e Controllo (che svolge le attività di Investor relations) e Legale e Societario.

La procedura identifica un periodo particolarmente delicato, denominato Interim Period, che è il periodo intercorrente dall'origine di una informazione riservata fino alla sua pubblicazione. In questo lasso di tempo ed in caso di ritardata comunicazione, le informazioni valutate come riservate, e la relativa documentazione di riferimento, devono essere gestite in modo da garantirne la segretezza.

Il contenuto del Comunicato Stampa per rendere note al mercato le Informazioni Privilegiate è predisposto sulla base delle informazioni ricevute e in relazione agli ambiti di competenza coinvolti, dalla Funzione Comunicazione e Eventi ovvero dalla Funzione Legale e Societario (la "Funzione Competente"), in collaborazione con la Funzione Pianificazione e Controllo e approvato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, come previsto dai vigenti Poteri Delegati.

Nel Regolamento Market Abuse trova disciplina anche la fattispecie del "Ritardo della Comunicazione", prevista dall'art. 66-bis del Regolamento Emittenti. In proposito, qualora ne ricorrano i presupposti normativi e la società decida di ritardare una comunicazione, è previsto che l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente può decidere di ritardare la comunicazione al pubblico di un'informazione Privilegiata o di elementi parziali di fatti o di circostanze rilevanti, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dall'art. 66 bis del Regolamento Emittenti

L'Amministratore Delegato coordinandosi con le funzioni Comunicazione e Eventi, Pianificazione e Controllo e Legale e Societario, prepara una nota scritta con indicazione i) delle motivazioni a fondamento della decisione e degli interessi della Banca che sarebbero pregiudicati da una immediata Comunicazione al pubblico e ii) della data in cui la Comunicazione sarà effettivamente resa al mercato.

Il Regolamento Market Abuse tratta inoltre la comunicazione al pubblico di dati previsionali ed obiettivi quantitativi, l'informazione in Assemblea, l'informazione nell'ambito degli incontri con analisti ed investitori istituzionali, i rapporti con gli organi di stampa e la pubblicazione di documenti e notizie sul sito web aziendale.

Nell'ambito del Regolamento Market Abuse è altresì individuato l'iter sanzionatorio da seguire nei confronti degli Amministratori ovvero dei dipendenti per il caso di mancata osservanza delle norme.

Gestione delle Informazioni Privilegiate relative a Emittenti terzi e "Restricted List"

Qualora, nell'ambito della normale attività lavorativa, qualunque soggetto legato alla Banca da un rapporto di lavoro dipendente o di altra natura entri in possesso di Informazioni Privilegiate relative ad Emittenti terzi è tenuto a darne immediata informativa al Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio, specificando la tipologia di informazioni di cui è venuto a conoscenza e la relativa motivazione.

A fronte di tale segnalazione il Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio ne dà tempestiva notizia all'Amministratore Delegato il quale, anche con il suo supporto del Responsabile medesimo, effettua le opportune valutazioni di merito e decide, se del caso, di procedere all'iscrizione del titolo relativo all'Emittente terzo oggetto di Informazione Privilegiata nella "Restricted List", dando disposizione al Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio di provvedere a tal fine.

Parimenti, nel caso le informazioni privilegiate acquisite da un soggetto e precedentemente comunicate secondo l'iter di cui sopra venissero a decadere, tale soggetto deve darne tempestiva comunicazione nelle stesse modalità. Anche in questo caso spetta all'Amministratore Delegato valutare l'opportunità di chiudere la segnalazione presente nella "Restricted List", dando disposizione al Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio di provvedere a tal fine.

La "Restricted List", gestita dal Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio, contiene per ogni strumento censito: i) la data della segnalazione; ii) il codice ISIN; iii) l'indicazione dello strumento finanziario; iv) la data di avvenuta iscrizione v) la motivazione della segnalazione e v) la data di chiusura della segnalazione.

L'iscrizione nella "Restricted List" implica il divieto da parte della Banca di effettuare per conto proprio qualsiasi movimentazione in acquisto o in vendita avente ad oggetto strumenti finanziari iscritti nella "Restricted List" ovvero strumenti derivati con sottostante strumenti iscritti nella "Restricted List".

Eventuali deroghe a tale operatività possono essere autorizzate solo dall'Amministratore Delegato che, con il supporto del Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio, dovrà indicare gli eventuali limiti all'operatività consentita in strumenti finanziari iscritti nella "Restricted List"; le deroghe devono rivestire carattere di eccezionalità ed essere assunte solo a fronte di motivate giustificazioni.

Ogni aggiornamento della "Restricted List", in apertura e chiusura delle segnalazioni, viene tempestivamente comunicato dal Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio ai Co-Responsabili dell'Area Finanza tenuti ad adeguarsi immediatamente al divieto operativo previsto dalla "Restricted List" e a darne comunicazione ai colleghi dell'Area interessati. La lista inviata si intende valida fino al successivo invio.

Il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, in ragione delle segnalazioni ricevute relative ad Emittenti terzi e indipendentemente dall'avvenuta iscrizione o meno del

titolo nella "Restricted List", valuta l'opportunità di aggiornare l'elenco degli Strumenti in Conflitto di interessi.

Il Responsabile dell'Area Finanza ed i colleghi dell'Area interessati sono tenuti a mantenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi le informazioni contenute nella "Restricted List".

Il Responsabile della funzione Compliance e Antiriciclaggio monitora, con cadenza periodica, il rispetto da parte degli operatori dell'Area Finanza dei divieti operativi previsti dalla "Restricted List".

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 05.11.2015, ha recepito le disposizioni contenute nel Regolamento UE 596/2014 in vigore dal 2 luglio 2014 in materia di attività di "sondaggio di mercato".

6.2. Registro degli Insider

La tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (più brevemente Registro) è uno degli obblighi (di raccolta informazioni) a carico degli emittenti quotati, delle società controllate dagli emittenti quotati, e delle persone che agiscono in loro nome o per loro conto (es. Studi legali) introdotti dalla disciplina comunitaria sugli Abusi di Mercato (art. 115-bis del TUF).

Le finalità della tenuta del Registro sono quindi le seguenti:

- sensibilizzare gli operatori sul valore dell'informazione a loro disposizione:
 - impedendo l'accesso a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Banca;
 - garantendo che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri che ne derivano e che siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata;
- ridurre il fenomeno delle voci di mercato (c.d. rumors);
- agevolare lo svolgimento delle eventuali indagini sull'insider trading (il Registro è a disposizione per eventuali ispezioni di Consob, Magistratura e Guardia di Finanza).

Per Informazione Privilegiata, ai sensi dell'articolo 181, comma 1 del TUF, si intende:

"un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari⁽⁴⁾ o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari⁽⁵⁾".

Ai sensi del medesimo articolo, comma 3, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

⁴ Per l'individuazione degli strumenti finanziari occorre fare riferimento all'articolo 1, comma 2 del TUF.

⁵ Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento (art. 181, comma 4 del TUF).

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari (price-sensitive).

In tale contesto rientra anche – ai sensi dell'art. 181, comma 5 TUF - l'informazione trasmessa da un cliente, e concernente gli ordini del medesimo in attesa di esecuzione, alle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari (front running).

Banca Profilo, come società italiana emittente azioni quotate nel mercato regolamentato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., è soggetta all'applicazione della norma in qualità di Soggetto Obbligato Diretto (o Attivo).

Oltre a ciò, Banca Profilo può essere soggetta all'applicazione della norma in qualità di Soggetto Obbligato Indiretto (o Passivo), in ragione di un'attività svolta per conto di un Soggetto Obbligato Diretto (Attivo) Terzo, dietro espressa notifica in tal senso da parte di quest'ultimo.

La Banca istituisce ed aggiorna regolarmente un Registro delle persone che hanno accesso su base regolare od occasionale alle Informazioni Riservate e/o Privilegiate in ragione delle funzioni aziendali ricoperte ovvero dell'attività lavorativa o professionale che svolgono.

Si tratta dei soggetti che:

- lavorano per conto di Banca Profilo in virtù di un contratto di lavoro o altro;
- hanno accesso alle Informazioni Privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l'obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.

Sono quindi indicate le persone che in base alle prassi e procedure operative aziendali hanno possibilità di accesso in modo lecito e autorizzato a Informazioni Privilegiate oltre a coloro che possono avere accesso in modo occasionale.

L'accesso ad Informazioni Privilegiate non implica necessariamente il loro possesso effettivo da parte dei soggetti iscritti nel Registro.

In Banca Profilo gli eventi rilevanti produttori di Informazioni Privilegiate possono essere riclassificati nelle seguenti categorie:

- Strategia aziendale
Progetti commerciali/business, dati previsionali (Budget), obiettivi quantitativi (Piano Triennale) e incontri con analisti finanziari;
- Amministrative
Situazioni contabili;
- Affari Societari
Operazioni straordinarie, assetti societari e partecipativi;
- Legale
Controversie/contenziosi;
- Finanza
Operazioni finanziarie

- Organizzazione

Progetti di riorganizzazione aziendale o di Gruppo.

Può accadere che sia Banca Profilo ad essere iscritta nel Registro di un'altra Società quotata in ragione dell'attività istituzionale svolta in favore della stessa.

In questo caso la Banca:

- aggiorna regolarmente il Registro con l'indicazione delle persone che hanno accesso su base occasionale alle Informazioni Privilegiate di un Soggetto Obligato Terzo;
- individua i soggetti informati;
- classifica come occasionale l'accesso all'informazione Privilegiata dei soggetti individuati come informati.

Il soggetto preposto alla tenuta del Registro è la funzione Legale e Societario (il "Gestore") che esegue le registrazioni iniziali ed i successivi aggiornamenti dopo l'acquisizione, in ordine ad atti e fatti interni, dei soggetti da iscrivere.

La registrazione iniziale dei Soggetti Informati è effettuata dal **Gestore** su segnalazione dei Soggetti incaricati.

Sotto l'aspetto operativo, ogni segnalazione è inviata al **Gestore** tramite Posta Elettronica e contiene le informazioni di seguito elencate, che sono annotate nel Registro, gestito tramite l'applicazione RADAR – Insider List, e contiene:

- l'identità di ogni soggetto avente accesso ad Informazioni Privilegiate e la società di riferimento;
- ove previsto, il nominativo del **Soggetto Obligato Terzo** e gli estremi dell'operazione di riferimento;
- la ragione dell'iscrizione;
- la data di iscrizione e di efficacia dell'iscrizione;
- la data di notifica dell'iscrizione.

L'integrazione e modifica dei dati contenuti nel Registro è eseguita ai sensi del Regolamento Emittenti.

Il Registro è aggiornato quando:

- cambia la ragione per cui il soggetto è iscritto;
- deve essere iscritto un nuovo soggetto;
- deve essere cancellato un soggetto a seguito del venir meno della ragione della sua iscrizione;
- deve essere sospeso un soggetto a seguito del venir meno, in via temporanea, della ragione della sua iscrizione;
- deve essere riattivato un soggetto sospeso.

La tenuta del Registro comporta anche l'obbligo di notifica alle persone iscritte.

In caso di iscrizione, la conferma contiene il richiamo agli obblighi che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate ed alle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-

bis della Parte V del TUF o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono conservati secondo i vigenti termini di legge che, al momento, sono di 5 (anni) successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Inoltre, il Gestore conserva i documenti prodotti e ricevuti, in formato cartaceo e/o elettronico, nell'iter di gestione del Registro.